

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

529^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente OSSICINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	PETIZIONI	
PROCEDIMENTI D'ACCUSA		Annunzio	Pag. 5
Trasmissione di ordinanze da parte della Commissione parlamentare	3	DISEGNI DI LEGGE	
DISEGNI DI LEGGE		Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'ar- ticolo 78, terzo comma, del Regolamento:	
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	4	«Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986» (2085):	
Nuova classificazione	4	PRESIDENTE	6
Annunzio di presentazione.....	4	JANNELLI (PSI), relatore	6
Assegnazione	4	DE SABBATA (PCI)	6
Presentazione di relazioni	4	Discussione:	
INCHIESTE PARLAMENTARI		«Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine» (1820) (Ap- provato dalla 13 ^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'ini- ziativa governativa e dei disegni di legge d'ini- ziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Gorla ed altri; Foschi ed altri; Samà ed altri);	
Annunzio di presentazione di proposte	5		
Deferimento	5		
GOVERNO			
Trasmissione di documenti	5		
CORTE DEI CONTI			
Trasmissione di relazioni sulla gestione fi- nanziaria di enti	5		

«Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori stranieri» (1356), d'iniziativa del senatore Costa e di altri senatori.

Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1820 con il seguente titolo: «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine»:

DI CORATO (PCI)	Pag. 7
MARTINI (DC)	11, 15
LOTTI Angelo (DC), relatore	12 e passim
BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	14 e passim
ANTONIAZZI (PCI)	22, 25
SPANO Ottavio (PSI)	25
COSTANZO (MSI-DN)	27
ROSSI (PRI)	27
ANGELONI (DC)	28

Discussione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

«Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia e modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta» (1538) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati).

Approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia e modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta».

Stralcio degli articoli 6, 7, 8 e 9:

DE SABBATA (PCI)	31, 35
JANNELLI (PSI), relatore	32
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno ...	33
* FOSSON (Misto-UV)	34

VETTORI (DC)	Pag. 35
GARIBALDI (PSI)	35, 39
GHERBEZ (PCI)	38
FONTANARI (Misto-SVP)	38
BEORCHIA (DC)	38

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1859-B:

PRESIDENTE	39, 40
DI LEMBO (DC)	39

Discussione e approvazione:

«Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto» (1859-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

DI LEMBO (DC), f.f. relatore	40
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	43
BATTELLO (PCI)	49
VASSALLI (PSI)	50
FILETTI (MSI-DN)	52
PALUMBO (PLI)	53
LAI (DC)	54
SCHIETROMA (PSDI)	54
RUSSO (Sin. Ind.)	54

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE	55
D'AMELIO (DC)	55

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	56
---------------------------------	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	56, 57
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	59

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 15 DICEMBRE 1986

.....	59
-------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

URBANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bellafiore Salvatore, Bernassola, Bozzello Verole, Colombo Vittorino (L), Conti Persini, De Cataldo, Loprieno, Marinucci Mariani, Murmura, Taviani, Toros.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Coco, Fimognari, Flamigni, Segreto e Vitalone, a Caltanissetta ed a Trapani, per attività della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Procedimenti d'accusa, trasmissione di ordinanze da parte della Commissione parlamentare

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, con lettera in data 4 dicembre 1986, ha trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Commissione stessa, con la maggioranza prevista dall'articolo 17, primo comma, del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, senza tuttavia conseguire il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti, ha deliberato l'archiviazione dei seguenti procedimenti:

n. 395/IX (atti relativi agli onorevoli Enrico Manca e Nicola Capria, nella loro qualità di Ministri del commercio con l'estero *pro tempore*);

n. 397/IX (atti relativi ad indagini concernenti possibili ipotesi di reati ministeriali con riferimento alla documentazione di cui al procedimento n. 382/IX);

n. 415/IX (atti relativi al senatore Franca Falcucci, nella sua qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 417/IX (atti relativi all'onorevole Franco Maria Malfatti, al professor Franco Reviglio, all'onorevole Rino Formica, all'onorevole Francesco Forte ed all'onorevole Bruno Visentini, nella loro qualità di Ministri delle finanze *pro tempore*);

n. 418/IX (atti relativi all'onorevole Bruno Visentini, nella sua qualità di Ministro delle finanze *pro tempore*);

n. 420/IX (atti relativi all'onorevole Bruno Visentini, nella sua qualità di Ministro delle finanze *pro tempore*);

n. 424/IX (atti relativi ad un esposto a firma dell'onorevole Costantino Belluscio);

n. 425/IX (atti relativi al senatore Franca Falcucci, nella sua qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 426/IX (atti relativi all'onorevole Giovanni Gorla, nella sua qualità di Ministro del tesoro *pro tempore*, e all'onorevole Clelio Darida, nella sua qualità di Ministro delle partecipazioni statali *pro tempore*);

nn. 428-431/IX (atti relativi all'onorevole Bettino Craxi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, all'onorevole Giulio Andreotti, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, e all'onorevole Mino Martinazzoli, nella sua qualità di Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*);

n. 434/IX (atti relativi all'onorevole Bettino Craxi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*).

Decorre pertanto da domani, venerdì 12 dicembre 1986, il termine di cinque giorni previsto dall'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa

per la sottoscrizione di eventuali richieste intese ad ottenere che la Commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, riferisca al Parlamento in seduta comune.

Le anzidette richieste potranno essere presentate e sottoscritte nelle giornate di venerdì 12, lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre 1986, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, presso l'ufficio del Direttore del Servizio di Segreteria, sito al secondo piano di Palazzo Madama.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 10 dicembre 1986 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4120. — «Adeguamento dei compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali» (1326-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, nuova classificazione

PRESIDENTE. Ai soli fini della registrazione e della classificazione elettronica degli atti parlamentari, il disegno di legge n. 436-B-bis prende il n. 2086.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 10 dicembre 1986, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

DE SABBATA, DE CINQUE, GARIBALDI e FRANZA. — «Modificazione di norme sulla sospensione degli amministratori degli enti locali a causa di pendenza di procedimenti penali» (2087);

MARAVALLE, PANIGAZZI, FABIANI, VELLA, MURATORE, BUFFONI, SELLITTI e SPANO Ottavio. — «Disciplina dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva» (2088).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa» (1983-B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Melega) (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 6^a e 9^a della Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

— in sede referente:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Disposizioni sull'ordinamento autonomo delle università» (2044), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a e della 8^a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in data 9 dicembre 1986, il senatore Foschi ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

FOSCHI ed altri. — «Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo» (728); FELICETTI ed altri. — «Norme sulla struttura ed il funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)»

(1019); CASSOLA ed altri. — «Riordinamento dell'ENIT» (1117).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

CASSOLA, VASSALLI, BUFFONI, CIMINO, SEL-LITTI, GARIBALDI, MONSELLATO, MURATORE, NOCI, NOVELLINI, ORCIARI, PANIGAZZI, SPANO Ottavio, VELLA, FABIANI e MARAVALLE. — «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'inquinamento da sostanze tossiche nelle varie matrici ambientali» (*Doc. XXII, n. 7*).

Inchieste parlamentari, deferimento

PRESIDENTE. La proposta di inchiesta parlamentare: MANCINO ed altri. — «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui traffici illeciti di armi» (*Doc. XXII, n. 6*), è stata deferita, in sede referente, alla 4^a Commissione permanente (Difesa), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 3^a e della 10^a Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 9 dicembre 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 14 e 17 ottobre 1986, riguardanti l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da alcune società e l'accertamento dello stato di crisi del settore ciclo e motociclo.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5^a, 10^a e 11^a.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 dicembre 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo fiera di Bolzano campionaria internazionale, per gli esercizi dal 1982 al 1984 (*Doc. XV, n. 124*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Petizioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

URBANI, segretario:

La signora Santina Gallinari Leonzi, da Brescia, e numerosi altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo in materia di riconoscimento del lavoro casalingo e conseguentemente sollecitano l'esame dei disegni di legge concernenti la tutela della salute degli addetti ai lavori domestici. (*Petizione n. 192*).

Il signor Aldo Paternò del Grado, di Castellammare di Stabia (Na), chiede un provvedimento legislativo per la corresponsione dell'indennità integrativa speciale ai pensionati dello Stato nella misura prevista per i dipendenti in servizio. (*Petizione n. 193*).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, queste petizioni, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986» (2085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986».

Ha facoltà di parlare il relatore.

JANNELLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riferisco all'Assemblea sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986».

Il titolo che ho letto testè sta ad indicare come questo provvedimento sia dovuto: si tratta dell'ultima rata che deve essere erogata alle università libere non statali in base all'articolo 4 della legge n. 590 del 1982 che prevede appunto l'elargizione, da parte dello Stato, di contributi in favore delle università libere non statali, quantificandoli attraverso criteri di carattere obiettivo.

Ora, il Consiglio nazionale universitario ha individuato il tetto in 30 miliardi e ha ripartito questa cifra tra otto università libere in Italia. Ripeto che è un atto dovuto, dato che questa è l'ultima rata che, in base alla legge del 1982, deve essere erogata per queste università in attesa di un riordino e di una disciplina delle attribuzioni, delle competenze e delle finalità delle università libere in Italia.

A maggioranza la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge in esame.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, confermo le riserve che già ho espresso in Commissione sul fatto che l'urgenza è stata procurata e, quindi, in linea di principio non deve essere riconosciuta. Si tratta di una questione che si aggiunge alla delicatezza della materia che riguarda sovvenzioni a istituti di istruzione universitari non statali, questione che peraltro va rinviata all'esame di merito del decreto-legge.

Tuttavia la riserva sulla necessità e l'urgenza per il suo carattere di urgenza procurata rimane, in considerazione della delicatezza della materia e del fatto che le urgenze, procurate o no, ormai esistono, il Gruppo comunista non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2085.

Sono approvate.

Discussione dei disegni di legge:

«Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine» (1820) (Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Gorla ed altri; Foschi ed altri; Samà ed altri).

«Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori stranieri» (1356) d'iniziativa del senatore Costa e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1820, con il seguente titolo: «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme in

materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine», già approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Amodeo, Barbalace, Zavettieri e Cresco; Gorla, Calamida, Capanna, Pollice, Ronchi, Russo Franco e Tamino; Foschi, Anselmi, Abete, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Borri, Brocca, Caccia, Carelli, Casati, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, Cristofori, Falcier, Fausti, Ferrari Silvestro, Foti, Garavaglia, Garocchio, Giglia, Ianniello, La Penna, Lattanzio, Lo Bello, Lucchesi, Mancini Vincenzo, Meleleo, Memmi, Merolli, Micheli, Napoli, Nenna D'Antonio, Nucci Mauro, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Pontello, Portatadino, Quarenghi, Quietì, Ravasio, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rognoni, Rossattini, Russo Vincenzo, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Santuz, Sanza, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Sullo, Tancredi, Tedeschi, Viscardi, Zolla e Zoppi; Samà, Pallanti, Belardi Merlo, Birardi, Codrignani, Danini, Francese, Gasparotto, Giadresco, Gualandi, Loda, Lodi Faustini Fustini, Lops, Montessoro, Picchetti, Pochetti, Ricotti, Sanfilippo e Sandirocco, e «Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori stranieri», d'iniziativa dei senatori Costa, Bombardieri, D'Agostini, Ceccatelli, Condorelli, Ianni, Fallucchi, Di Lembo, Foschi, Accili, Fimognari, Santalco e Genovese.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Di Corato. Ne ha facoltà.

DI CORATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, onorevoli rappresentanti del Governo, credo di poter affermare che da parte dei parlamentari comunisti sia alla Camera che al Senato si è contribuito a dare un serio e fattivo contributo su questo disegno di legge n. 1820, unificato al disegno di legge n. 1356, che tratta e approfondisce sotto certi aspetti la questione dei lavoratori stranieri immigrati nel nostro paese. Abbiamo insistito sulla drammaticità del

problema dell'immigrazione perchè, secondo noi, grande era ed è l'attesa dei lavoratori stranieri e delle loro associazioni professionali e culturali. Tale aspettativa era determinata dal tempo trascorso, in quanto, se ricordo bene, la questione relativa al collocamento e al trattamento dei lavoratori immigrati veniva rimandata fin dalla passata legislatura. Probabilmente le associazioni professionali e culturali dei lavoratori stranieri vedevano in ciò il segno di una mancata volontà da parte del Governo di risolvere e di legalizzare la loro situazione.

Credo che tutto ciò possa trovare riscontro non solo nelle affermazioni che sto qui richiamando alla vostra attenzione, ma anche leggendo il testo delle audizioni dei rappresentanti delle associazioni dei lavoratori immigrati svoltesi presso la Commissione lavoro del Senato. Ci si richiedeva di varare il testo pervenuto dalla Camera, comunque un provvedimento moderno, avanzato che legalizzasse e regolasse il lavoro svolto dai lavoratori stranieri nel nostro paese.

Ritengo che ci si trovi di fronte anche ad una carenza delle norme legislative che regolano il lavoro straniero. Ci viene richiesto di garantire in modo particolare i lavoratori stranieri sul piano del collocamento, della previdenza, dell'assicurazione, dell'inserimento sociale e culturale. Infatti, a nostro parere, sono proprio questi i temi che devono essere affrontati nel disegno di legge al nostro esame.

Onorevoli colleghi, il problema dell'immigrazione non solo esiste e pone questioni complesse nel nostro paese, ma è presente anche a livello europeo. Così come è già stato fatto nella relazione, vorrei ricordare i dati risultanti dagli studi di organizzazioni che con molta attenzione seguono il problema del lavoro degli immigrati. L'OCSE, organismo internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico, ritiene che i lavoratori stranieri presenti nel nostro paese vadano dai 700.000 al milione di individui. Il CENSIS stima, invece, che siano oltre 2 milioni i lavoratori stranieri presenti in Italia. Vi è anche una dichiarazione dell'onorevole Costa, sottosegretario per l'interno, invece, secondo cui i lavoratori stranieri con le carte

in regola in Italia sono soltanto 400-450.000. Ho voluto richiamare queste cifre non soltanto per dire che nei confronti del problema si registra una tensione particolare da parte delle associazioni preposte, ma anche da parte di molti studiosi e di varie organizzazioni. Il vasto interesse dimostrato da tutti questi organismi nei confronti di questo problema dimostra poi, a mio modo di vedere, che esso non è ancora stato in pratica recepito nella sua esatta portata. A questo proposito si potrebbero richiamare le notizie, a mio avviso veritiere, fornite da associazioni come la Caritas internazionale, le ACLI, o dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, che si sono anch'esse interessate a questi problemi. Porterò soltanto un esempio: nella regione Puglia negli ultimi tempi si è avuto un aumento nella presenza di questi lavoratori superiore alle 9.000 unità. Si assiste, cioè, ad un afflusso di persone che non si è ancora in grado, non trattandosi di personale in regola e stabilizzato, di quantificare in modo preciso.

A questi dati se ne potrebbero aggiungere anche altri contenuti in studi di diversa impostazione, nonché provenienti anche da altre fonti, che non credo siano da mettere in dubbio: mi riferisco in modo particolare a quanto detto dall'onorevole Foschi. Sulla base di tutti questi dati, è possibile affermare che in Europa occidentale il numero dei lavoratori stranieri variamente distribuiti sul territorio — e non soltanto nel nostro paese — si aggira all'incirca sui 10-15 milioni di unità. Un fenomeno di tali dimensioni non poteva non suscitare la nostra preoccupazione e non indurci a cimentarci, come ci stiamo cimentando, per tentare di risolverlo politicamente con il disegno di legge che testè è in discussione. L'età media di questi lavoratori presenti nel nostro paese oscilla tra i 25 e i 30 anni. Anche questo dato è contenuto nella relazione, ma è ricavabile altresì dai vari contributi che sono stati dati nel corso della discussione di questo importante problema.

L'elemento sul quale vorrei, invece, richiamare in particolare l'attenzione del Ministro e del rappresentante del Governo è che questa forza lavoro viene utilizzata in modo

particolare in attività con un basso grado di qualificazione, in settori produttivi come quelli del commercio, dell'agricoltura, delle industrie manifatturiere, con un salario inferiore rispetto a quello dei lavoratori italiani e senza alcun rispetto dell'orario di lavoro.

Altro elemento che va sottolineato è che molto spesso si creano in pratica situazioni di difficoltà e di conflitto tra questi lavoratori e i lavoratori italiani. Credo che da questo punto di vista si possa — credo — affermare con molta tranquillità, senza usare altri termini, che il fatto di essere utilizzati in attività dequalificate, di avere un trattamento salariale inferiore a quello previsto dalle norme vigenti contrattuali e di essere, inoltre, utilizzati senza alcun rispetto delle norme sul collocamento, sulla previdenza e sull'inserimento concreto nel mondo del lavoro, si traduce senz'altro, secondo me, in un vantaggio, in pratica, delle forze imprenditoriali, cioè dei padroni, che molto spesso in tal modo ricavano maggiori profitti e guadagni da questa situazione.

Credo che, da questo punto di vista, emerga la drammaticità della situazione e voglio richiamare all'attenzione dei colleghi il fatto che questo problema, allo stato attuale, non può essere più affrontato con norme legislative vecchie che oltretutto si sostanziano in misure di polizia. Mi riferisco, cioè, alla normativa attuale che è quella degli anni '30, anche se nel corso del tempo sono intervenute alcune modificazioni. Ricordo, ad esempio, la circolare del Ministro dell'interno del 1982 che tentava di apportare dei miglioramenti alla disciplina della materia, ma, tutto sommato, la norma legislativa tuttora vigente è quella del 1930, quella cioè del permesso di polizia e del soggiorno che ne deriva.

Io credo che il dibattito politico non possa che essere concentrato, come d'altronde è stato, sul fatto che occorre innanzitutto sbarazzarsi, o perlomeno ridimensionare, questa normativa che non può più essere quella che affronta e disciplina questa forza lavoro perchè queste persone dobbiamo considerarle come lavoratori, in quanto sono inserite in processi e settori produttivi come quelli che ho richiamato poc'anzi.

La prima questione dunque che dobbiamo

affrontare — cosa che d'altra parte il disegno di legge fa — è che questa norma, se non può essere del tutto cancellata, non può continuare ad avere il privilegio — così come è stato finora — di regolare questa materia. E a tale proposito mi permetterei di aggiungere, senza addebitare colpe ad alcuno, anche se vi può essere qualcuno che la pensa in tal modo, che non si possono considerare i lavoratori stranieri in Italia — come sembrerebbe sulla base della norma di polizia — come potenziali terroristi. Commetteremmo, infatti, un errore madornale, se considerassimo e qualificassimo questi lavoratori in questo modo.

Questa era la questione di fondo da affrontare con questo disegno di legge e a cui noi abbiamo dato il nostro contributo sia durante la discussione alla Camera, che successivamente qui al Senato.

Un'altra questione vorrei affrontare, quella cioè relativa al fatto che l'Italia ha sottoscritto liberamente convenzioni internazionali in questa materia. Parlo dell'OIL, dei regolamenti comunitari, della raccomandazione del Consiglio d'Europa del 27 settembre 1984. In sostanza mi riferisco a tutti quegli impegni che il Governo e il Parlamento italiano hanno sottoscritto liberamente e in questi impegni — ripeto liberamente sottoscritti — vi è, secondo noi, la chiave per disciplinare questa forza lavoro perchè in questa direzione — insisto — dobbiamo operare e il disegno di legge in esame, col nostro contributo, sulla base di queste indicazioni, ha affrontato completamente il problema.

Credo che il disegno di legge si sia ispirato anche a questi impegni internazionali, inclusa anche la parte legislativa relativa al lavoro nel nostro paese. Ebbene, se occorre dare un giudizio, noi possiamo dire che la regolamentazione che diamo di questa materia è un fatto positivo, una grande conquista.

Può darsi che qualcuno ancora non sia convinto della bontà di questa mia affermazione, ma in politica, a mio avviso, occorre anche saper affrontare e saper fissare alcuni punti fermi per poi continuare una determinata azione; se poi se ne riscontri la necessità, potranno essere apportate correzioni e perfezionamenti. Comunque ci troviamo nel-

la situazione che ho descritto e alla quale s'intende far fronte con gli articoli fondamentali del disegno di legge oggi al nostro esame.

Basterebbe rileggere l'articolo 1 del disegno di legge — che, secondo me, riassume i principi generali importantissimi che stanno alla base di tale normativa — per avere la bontà di capire il senso dell'azione politica e del contenuto positivo per il quale noi tutti abbiamo lavorato. Esso recita: «1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità della abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio».

In tale norma vi è la conferma — poc'anzi ho richiamato l'attenzione degli onorevoli colleghi in generale e del Governo in particolare su questo aspetto — del fatto che vi è stata praticamente la fusione di una normativa di carattere internazionale, più precisamente delle convenzioni con alcune norme della nostra legislazione in materia di lavoro.

A nostro avviso, tutti gli altri articoli del disegno di legge in esame regolano i principi fissati dall'articolo 1 che ho poc'anzi letto. Da questo punto di vista, voglio dirlo con molta chiarezza, pur considerando positivo il contenuto di questo disegno di legge così come è stato concepito, modificato, discusso, ampliato e rettificato, se volete, mantenendone però sempre la sostanza, noi abbiamo avuto, e tuttora abbiamo, perplessità su alcuni articoli, in particolare, per esempio, in merito all'articolo 4 che tratta della ricongiunzione familiare. Vorrei domandare al relatore se si tiene conto del fatto che i lavoratori stranieri, per poter avere con sè i

propri familiari, debbono esercitare un'attività lavorativa.

Io credo che una precisazione dovremmo pur averla intorno a questa questione.

Anche durante la discussione che si è svolta in questa sede e che ci ha portato alla formulazione dell'articolo 4, è apparsa la preoccupazione per una invasione dei lavoratori stranieri e dei loro familiari relativamente agli effetti che questo afflusso potrebbe determinare sull'occupazione dei lavoratori italiani. Tuttavia a me sembra una preoccupazione non fondata. Ritengo che, nell'affrontare la regolamentazione riguardante i lavoratori stranieri, la suddetta preoccupazione sia infondata, perchè questi cittadini stranieri già lavorano.

Per quanto riguarda poi i familiari di questi lavoratori stranieri, che potrebbero essere in grado in futuro di lavorare, bisogna considerare l'aspetto umano della questione relativo all'unità della famiglia. Del resto, noi abbiamo vissuto un dramma familiare, come quello della figlia di quella lavoratrice — mi sembra — eritrea che, dopo tanti anni di soggiorno nel nostro paese, durante i quali si era anche sposata, poi a causa dell'imprecisione della legislazione relativa ai permessi di polizia è stata costretta a tornare nel suo paese a seguito di un controllo a Fiumicino, con la possibilità — che per fortuna non si è verificata — di non trovare più sua figlia, la quale è stata rispedita nel paese d'origine.

Il problema della ricongiunzione con i familiari quindi è anche un problema umano. È infondata — a mio modo di vedere — la preoccupazione che si possano intaccare i livelli di occupazione o l'occupazione nel suo insieme. Potrebbero anche sorgere simili problemi, ma, se non vado errato, signor sottosegretario Borruso, stiamo discutendo provvedimenti per aumentare i livelli di occupazione, stiamo prevedendo investimenti per allargare la base produttiva, per l'apertura di nuovi settori produttivi. Tutto ciò, io credo, non potrà che aumentare le possibilità di occupazione.

Vi è poi un altro aspetto che vorrei richiamare alla vostra attenzione. È chiaro che il provvedimento dovrà avere una certa gradualità e che si dovranno prendere le dovute

misure in modo da non intaccare i livelli di occupazione, ma da questo punto di vista, pur dovendo noi guardare al problema con molta attenzione, non possiamo avere pregiudizi nei confronti della ricongiunzione tra lavoratori stranieri, che si trovano nel nostro paese, e le loro famiglie.

Abbiamo avuto preoccupazioni anche a proposito dell'inserimento culturale e sociale e specificamente sulla formazione professionale di questi lavoratori. In particolare in questo disegno di legge si affida alle commissioni regionali un compito che già attualmente le regioni svolgono, come ritengo sia giusto. Però il Ministro del lavoro non può sottrarsi al compito di aumentare l'occupazione e di dotare gli organismi competenti di quei mezzi finanziari necessari ad assolvere questo compito.

Onorevole colleghi, da tutto ciò deriva che il nostro giudizio è positivo. Noi abbiamo dato, come parlamentari e come senatori comunisti, un grande contributo su questo disegno di legge insieme alle altre forze politiche. Noi abbiamo fatto e stiamo facendo tutto il nostro dovere. Faccia il Governo il suo dovere fino in fondo, assumendo scelte più rapide e più precise. Assolva il Governo i suoi doveri anche nei confronti di questi lavoratori che fanno parte della nostra realtà non solo economica, ma anche sociale, ed allora credo che avremo dato una risposta positiva a questo drammatico problema; e il Governo deve fare il suo dovere fino in fondo nel verificare le condizioni dei nostri lavoratori immigrati. Nel parlare di un fenomeno come quello dell'immigrazione — oggi ci stiamo occupando dei lavoratori stranieri immigrati nel nostro Paese — ho anche presenti i lavoratori italiani che hanno lavorato e lavorano in altri Stati. Non possiamo, affrontando questo problema, legalizzare la condizione dei lavoratori immigrati nel nostro paese e non guardare al tempo stesso alla condizione dei lavoratori italiani all'estero. Questo si potrebbe verificare attraverso le convenzioni che liberamente abbiamo sottoscritto, ma una verifica ulteriore si potrebbe avere attraverso l'assemblea nazionale dell'emigrazione che da molto tempo i comunisti hanno chiesto e che il Governo ancora non accetta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Devono ancora essere svolti i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

tenuto conto della difficoltà di conoscere i dati quantitativi degli stranieri presenti in Italia e di seguirne la dinamica ai fini della programmazione e predisposizione degli interventi a loro vantaggio;

invita il Governo

a istituire una Commissione di coordinamento delle fonti informative nell'ambito del Comitato per la popolazione che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, col compito di raccogliere, elaborare e valutare, attraverso un apposito osservatorio, tutti i dati e le notizie relativi al settore in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Auspica che la Commissione sia composta dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri affari esteri, interno, grazia e giustizia, pubblica istruzione, sanità, lavoro e previdenza sociale, dell'ISTAT, dell'INPS, e degli eventuali altri organismi pubblici competenti e dagli esperti del settore. Spetterà al Governo determinarne composizione, modalità e strumenti operativi, nonché gli oneri di funzionamento.

9.1820-1356.1

MARTINI

Il Senato,

impegna il Governo a determinare, in sede di fissazione dell'aliquota annuale per l'attività di patronato, un coefficiente aggiuntivo dello 0,03 annuo per la fase di sanatoria dei lavoratori stranieri extracomunitari, alla cui realizzazione i patronati sono chiamati a collaborare.

9.1820-1356.2

IL RELATORE

MARTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che tutti coloro che hanno

lavorato attorno a questo disegno di legge, come del resto tutti gli operatori sociali, si siano resi conto dell'estrema difficoltà che esiste per conoscere il numero delle persone immigrate nel nostro paese. Quando poi si applicherà la norma, che questo disegno di legge prevede, del ricongiungimento delle famiglie, sia pure a determinate condizioni, il problema diventerà ancora più grosso. Ora, è importante varare un provvedimento di questo tipo, ma se lo Stato, come è logico che sia, dovrà mettere in atto tutta una serie di provvedimenti che equiparino le condizioni di vita dei lavoratori stranieri immigrati in Italia a quella dei cittadini italiani, certamente come condizione fondamentale dovrà sapere per quante persone mette in opera i singoli provvedimenti; sappiamo quanto sono importanti le moltiplicazioni per un numero "x" o "y".

Siamo in presenza di una serie di fonti che dovrebbero dirci il numero degli immigrati, anche tenendo conto della quota di «clandestini» che costituiscono un caso a sè; i numeri «ufficiali» non sono tutti identici se facciamo riferimento a quelli previsti dal Ministero dell'interno o dal Ministero degli esteri o da altri impegnati ad offrire servizi ai lavoratori: quello della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro, e così via. Esiste presso la Presidenza del Consiglio un comitato per i problemi della popolazione che ha già affrontato questo problema con l'aiuto di demografi, e di funzionari dei Ministeri e di esperti del settore; la proposta del Comitato era di codificare in un apposito articolo queste esigenze di collegamento tra i diversi Ministeri interessati coinvolgendo anche l'ISTAT e l'INPS per ovvi motivi: questa struttura potrà seguire la dinamica della presenza di questi lavoratori.

Non si è voluto ritardare ulteriormente l'iter così faticoso di questo provvedimento che è molto atteso e che dovrebbe almeno aiutare a superare situazioni di disagio molto sentite dai lavoratori stranieri in Italia, e perciò, anziché la proposta di un articolo, ho deciso di presentare un ordine del giorno che invita il Governo a istituire una commissione di coordinamento delle fonti informative, che non interferisce sul settore del lavoro, ma

tende essenzialmente a sapere quanti sono gli stranieri in Italia; questo comitato potrebbe operare nell'ambito di quel «comitato per la popolazione» che già opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di raccogliere, elaborare e valutare, attraverso un osservatorio apposito, tutti i dati e le notizie relative al settore in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Questa richiesta è stata fatta, ho detto, avendo consultato le persone che nei vari Ministeri già sono impegnate nella ricerca e nella catalogazione degli stranieri esistenti in Italia e c'è un accordo tra i funzionari su questo tema. Naturalmente la commissione dovrebbe essere composta sia da rappresentanti della Presidenza del Consiglio che dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro, nonché dell'ISTAT, dell'INPS, e degli altri organismi sempre di carattere pubblico, se ci sono, che già stiano facendo un reperimento di notizie soprattutto sulla presenza e conseguentemente sulla possibilità di aiuto alle persone straniere che lavorano nel nostro paese.

Naturalmente, spetterà al Governo determinare su questa linea la composizione, le modalità, gli strumenti operativi e anche gli oneri di funzionamento. Come ho detto, le persone che, all'interno del comitato per la popolazione, hanno studiato questo problema — e sono soprattutto i demografi, in collegamento con quelli che già nei singoli Ministeri operano in questo settore — avrebbero voluto addirittura una codificazione all'interno del disegno di legge. Ho già detto che mi sono resa conto che questo avrebbe ritardato i tempi e aggiungo che avrebbe comportato un onere che non siamo in grado in questo momento di quantificare; l'aver tradotto tale esigenza in un ordine del giorno si collega con la speranza che non sia uno di quegli ordini del giorno che finiscono nel niente, ma abbia davvero delle conseguenze, perchè un organismo che ci dia esatte notizie sulla presenza dei lavoratori stranieri diventa importante se poi vogliamo mettere in atto una serie di provvedimenti e di politiche sociali che rendano serena la vita degli immigrati nel nostro paese. Infatti, se noi li

accogliessimo e poi mancasse loro un lavoro, la casa, la scuola e l'assistenza, avremmo causato una frustrazione in più nei loro confronti che, tenuto conto dei motivi per i quali vengono nel nostro paese, non è proprio il caso di offrire.

Per questi motivi raccomando quest'ordine del giorno all'attenzione del Governo e dell'Assemblea, con la speranza che non sia soltanto un'aspirazione teorica, ma una linea che il Governo potrebbe realizzare al più presto, visto che c'è una collocazione possibile in una sede che già esiste, che alcune esperienze di lavoro comune di gente che volontariamente ha collaborato almeno a costruire questa indicazione ci sono. Allora si contribuirà a fare in modo che le azioni di intervento politico e sociale siano più realistiche di quanto non potrebbero essere quelle derivanti da una legge, pure buona, ma che non si sa per quanta gente dovrà essere applicata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore che invito anche a svolgere l'ordine del giorno da lui presentato.

LOTTI ANGELO, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame rappresenta un punto di equilibrio e di larga convergenza. È importante sottolineare che si tratta della prima legge italiana in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine. È un atto di coerenza che il nostro paese compie e devo ringraziare la Presidenza del Senato ed i Gruppi parlamentari per aver accolto le sollecitazioni che ci venivano dalle associazioni sindacali, sociali e politiche del paese affinché la legge fosse approvata dall'Assemblea del Senato e poi definitivamente dall'altro ramo del Parlamento prima delle festività natalizie, anche per dare a questi lavoratori — che non sappiamo quanti sono — un elemento di certezza e un punto chiaro di riferimento.

È un atto di coerenza, anche se il nostro paese conosce ancora oggi i gravi problemi della disoccupazione. È un atto di solidarietà verso ogni uomo anche se per molti decenni

invano i nostri lavoratori hanno chiesto a uomini di altri paesi una fattiva solidarietà.

Certo i problemi che sono stati posti in questa legge non sono facili; è emblematico il problema posto dal senatore Di Corato in merito al ricongiungimento familiare. La sua interpretazione mi trova particolarmente attento e richiede che il lavoratore extracomunitario sia in grado di assicurare, nel momento in cui chiede il ricongiungimento, normali condizioni di vita. Per il lavoratore ciò significa un rapporto di lavoro effettivo e non fittizio. Questa è solo questa è l'integrazione che possiamo dare al testo licenziato dall'11ª Commissione, che è oggi all'esame di questa Assemblea.

Dobbiamo essere convinti che questa legge è un punto di partenza e non di arrivo. Basta vedere cosa avviene per l'emigrazione italiana e alcune conquiste dei nostri lavoratori emigrati, specialmente in Olanda, dove hanno il diritto elettorale attivo per le elezioni a livello comunale. Vi sono tutta una serie di gradualità che il nostro Parlamento dovrà considerare nel momento in cui verrà a conoscere il numero esatto della presenza dei lavoratori extracomunitari in Italia.

Ecco perchè annettiamo molta importanza all'articolo 18 in cui si chiede al Governo — e l'impegno deve essere preciso — che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge comunichi al Parlamento i dati relativi alla regolarizzazione delle situazioni pregresse con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori e al paese di provenienza. È un quadro che ci permetterà di agire con certezza e di adottare anche eventuali ripensamenti, se questi si dovessero manifestare, in merito ad una legislazione che per il nostro paese deve essere realmente moderna.

Vorrei sottolineare e porre all'attenzione del Governo un altro problema cioè quello che per la regolarizzazione delle situazioni pregresse diamo a questi lavoratori solo tre mesi di tempo dall'entrata in vigore della presente legge. Ci vuole uno sforzo dei *mass-media*, della televisione di Stato, delle televisioni private perchè il problema sia conosciuto e occorre una collaborazione umana

di tutte le organizzazioni perchè negli incontri che ho avuto in questi giorni con questi lavoratori ho avvertito la paura che dalla regolarizzazione si apra poi più facilmente il varco per l'espulsione di questi lavoratori dal nostro paese. Dobbiamo far comprendere a questi lavoratori che quello che compiamo è un atto di libertà che il Parlamento offre a questi lavoratori entrati nel nostro paese; quindi bisogna svolgere anche qui un'opera molto precisa di conoscenza e di convincimento perchè tre mesi passano presto e non vorremmo dare molto lavoro al Ministero dell'interno nel momento in cui dovrà espellere i cittadini stranieri entrati nel nostro paese che non si siano regolarizzati.

Il voto favorevole che si chiede all'Assemblea è un atto di buona volontà, certamente non acritico ma consapevole. Proprio con questa consapevolezza l'ordine del giorno della collega Maria Eletta Martini mi trova consenziente anche se avrà bisogno di un certo coordinamento perchè, se non vado errato, onorevole rappresentante del Governo, credo esista anche al Ministero del lavoro un osservatorio per il lavoro. Comunque l'ordine del giorno mi trova favorevole, così come sono naturalmente favorevole a quello che ho presentato riguardante in modo particolare un compito che affidiamo alle organizzazioni ed ai patronati che sono strettamente collegati all'attività del Ministero del lavoro e che in questi tre mesi di impegno hanno bisogno di svolgere un lavoro in tranquillità, sapendo che il Ministero va loro incontro. In un ordine del giorno, che mi auguro il Governo possa accogliere, abbiamo previsto di riservare per questo compito eccezionale, che durerà per i tre mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, uno 0,03 per cento che rappresenta un impegno preciso e un segno di operativa collaborazione con il Ministero.

Nel chiedere, onorevoli colleghi, un voto favorevole, chiedo un atto di buona volontà; atto non acritico, ma consapevole che ci permette di contribuire a rendere più ampia e più vera la democrazia nel nostro paese. Credo che, nel momento in cui molti paesi europei hanno dei ripensamenti in questa

materia, un atto sovrano così importante del Parlamento italiano debba essere preso come una testimonianza di forte democrazia nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che è all'esame di questo ramo del Parlamento e che è già stato approvato dalla Camera dei deputati riguarda, come è noto, la disciplina del lavoro dei lavoratori stranieri extracomunitari nel nostro paese (perchè per i lavoratori stranieri comunitari vi è un'altra disciplina dipendente dal Trattato di Roma).

La ragione del provvedimento nasce da tre linee direttive. La prima è legata alla coerenza e quindi al rispetto della Convenzione che l'Italia ha firmato in forza della direttiva dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 143 (che aveva come obiettivo che gli Stati membri disciplinassero il lavoro straniero), riconoscendo ai lavoratori stranieri gli stessi diritti dei lavoratori nativi.

La seconda linea — mi consentano il signor Presidente e gli onorevoli colleghi di sottolinearla — è rappresentata dal dato del paradosso della disoccupazione nel nostro paese. Un paese come il nostro, che negli anni in cui tanto si parlava del *boom* economico era caratterizzato dall'essere un paese di emigrazione, in un momento in cui grave è il problema della disoccupazione interna, è diventato un paese di immigrazione. I dati sono i più vari, ma ci si attesta attorno a 1.400.000 lavoratori stranieri extracomunitari che prestano la loro opera nel nostro paese e che, prevalentemente, sono impiegati nel settore dell'agricoltura, della pesca, del turismo, del commercio minuto (sia dipendente che autonomo), ma anche in settori maturi (metalmecanici di piccole e medie imprese) e perfino in alcuni settori dei servizi. Ciò, come è ovvio, pone un problema di divario tra aspettativa del lavoro da parte dei lavoratori italiani e occasioni di lavoro effettiva-

mente offerte e tale divario è anche dovuto appunto a questa fascia di occupazione che è coperta, oggi, (in alcuni settori come quelli che ho citato), dai lavoratori stranieri extracomunitari. Inoltre non vi è dubbio che la mancanza di regolamentazione di questo fenomeno fa sì che si sommino insieme sia l'immigrazione clandestina che il lavoro nero.

Quindi una delle ragioni oggettive della nuova disciplina del lavoratore straniero in Italia, (oltre a quella di conformarsi a un dettato di coerenza rispetto alla nostra adesione all'Organizzazione internazionale del lavoro), è costituita dall'esigenza di uno strumento di riequilibrio e di ridefinizione del mercato del lavoro nel nostro paese, proprio per evitare fenomeni di sottoccupazione o di lavoro nero, che distorcono obiettivamente l'organizzazione del mercato del lavoro.

La terza linea è quella della sanatoria dell'immigrazione clandestina nel nostro paese e della necessità di una regolamentazione dell'accesso, nel nostro paese, dei lavoratori stranieri extracomunitari nel prossimo futuro. Anche per questa ragione il Governo è favorevole al provvedimento. Mi sia però consentito di dire — come ha detto anche il senatore Lotti — che questo è un provvedimento non conclusivo e non esaustivo del problema.

Debbo, infine, ricordare due questioni. Innanzitutto occorre tenere presente che le Nazioni Unite hanno in fase di avanzata elaborazione un progetto di convenzione che definisce gli obblighi degli Stati membri, nei riguardi degli immigrati, considerati sia in quanto cittadini sia in quanto lavoratori. La conseguenza di questa prospettiva implica la probabilità che, in breve tempo, l'Italia si dovrà confrontare con la eventualità della ratifica di questa nuova convenzione e, di conseguenza, con l'esigenza dell'adattamento del proprio ordinamento interno. In secondo luogo va considerato che le linee evolutive delle politiche legislative seguite dai paesi di più antica vocazione immigratoria — mi riferisco in modo particolare a paesi europei come la Germania e la Francia — sono chiaramente orientate a favorire il ridimensiona-

mento della presenza degli stranieri nei rispettivi territori nazionali. Ciò determinerà oggettivamente la possibilità che nuovi flussi immigratori possano innescarsi nella direzione di paesi, come l'Italia, che non risultano attrezzati per disciplinare l'accesso e il soggiorno dei lavoratori stranieri. Quindi, la legge è importante anche da questo punto di vista. Se non vado errato, l'onorevole Foschi nella relazione che svolse presso la Commissione lavoro della Camera profetizzò che nell'arco del prossimo quinquennio i lavoratori stranieri extracomunitari presenti in Italia dovrebbero oscillare tra i 5 e i 6 milioni. Va a questo punto sottolineato che, mentre il primo elemento suggerisce che alle esigenze di tutela dell'immigrato (al di là degli interessi che egli ha come lavoratore) potrebbe essere data risposta più chiara ed equilibrata in sede di attuazione della futura convenzione, l'esistenza del secondo elemento suggerisce che il disegno di legge debba essere analizzato non solo nella sua efficacia nel riconoscimento della parità dei diritti tra i lavoratori stranieri e quelli italiani, bensì anche nella sua efficacia a realizzare un consapevole controllo del fenomeno.

Voglio concludere ricordando però — anche se questo non è mio compito, ma debbo farlo non solo per cronistoria, ma anche rispetto all'esigenza di una organica politica in questo settore — che allorchè il Governo dette l'assenso alla Commissione lavoro della Camera per l'esame in sede legislativa (al fine di una rapida approvazione di questo disegno di legge) vi era per converso l'impegno espresso dal Parlamento di procedere all'approvazione dell'altro disegno di legge in materia, giacente presso la Commissione interni in modo che i due provvedimenti procedessero parallelamente. Se ciò non dovesse avvenire si correrebbe il rischio oggettivo di uno squilibrio tra il provvedimento che oggi ci accingiamo ad approvare in questa sede e l'altro che è ancora all'attenzione della Commissione interni della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda, signor Presidente, gli ordini del giorno, il Governo accoglie come raccomandazione sia quello presentato dal senatore Martini, sull'esigenza di un coordinamento delle fonti di informazione, non

solo per una conoscenza del fenomeno complessivo dell'immigrazione, ma anche per l'utilizzo di questi dati da parte della Consulta prevista dalla presente legge che ha come obiettivo quello di promuovere le iniziative idonee a rispondere agli obiettivi della legge, sia quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Martini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, da lei presentato?

MARTINI. Signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

LOTTI ANGELO, relatore. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1820, nel testo proposto dalla Commissione:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE

Art. 1.

1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimen-

to dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità della abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

È approvato.

Art. 2.

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

e) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI);

f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.

4. La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c) e f), istituiscono, con competenza nelle materie ad esse attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, è gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

È approvato.

Art. 3.

1. È istituito, presso la direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del

Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;

c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari,

d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;

e) il reperimento di alloggi;

f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;

g) la tutela dell'associazionismo;

h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;

i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;

l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione nè ampliamento della dotazione organica del Ministero.

È approvato.

Art. 4.

1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonchè con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e semprechè quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita.

2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 è accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4.

3. Per motivi familiari è consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purchè non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

È approvato.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA.

Art. 5.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare:

a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all'estero, che chiedono di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari; i lavoratori extracomunitari, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative alla attuazione della lettera a);

c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;

d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.

3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l'attuazione ogniqualvolta essi si rendano possibili.

È approvato.

Art. 6.

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l'autorizzazione di cui all'articolo 8,

comma 3, può essere rilasciata anche per l'instaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno.

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) dell'articolo 5.

È approvato.

Art. 7.

1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro.

È approvato.

TITOLO III

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE

Art. 8.

1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui all'articolo 5.

2. Il visto di cui al comma 1 può essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza.

3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

4. L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

6. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.

7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, nè rimborso di spese.

8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

È approvato.

Art. 9.

1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'im-

piego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

2. Al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, le regioni promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al lavoro.

3. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei programmi e convenzioni di cui agli articoli 14, lettere g) ed h), e 16, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei paesi di provenienza, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri paesi.

4. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui all'articolo 2, che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso scuole superiori o istituti universitari.

5. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

È approvato.

Art. 10.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contrat-

to di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

È approvato.

Art. 11.

1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrono ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimora, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.

3. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.

4. Per la tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro il lavoratore extracomunitario può presentare ricorso innanzi al pre-

re in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

È approvato.

Art. 12.

1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da 3 mesi a 1 anno.

È approvato.

Art. 13.

1. È istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva di cui al comma 2 può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'inter-

no e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.

È approvato.

Art. 14.

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) i lavoratori frontalieri;
- b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
- c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
- d) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
- e) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, il cui collocamento rimane disciplinato dalla normativa vigente,
- f) i marittimi.

2. La presente legge non si applica altresì ai cittadini degli Stati membri della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alinea, dopo la parola: «legge», aggiungere le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 1-bis».

14.1

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, il cui collocamento rimane disciplinato dalla normativa vigente».

14.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In deroga alle disposizioni della presente legge i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività nè la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma».

14.3

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, i due emendamenti 14.1 e 14.2 sono di natura tecnica, introduttivi del terzo emendamento 14.3, che riguarda il problema dei lavoratori extracomunitari dello spettacolo.

Quest'ultimo emendamento proposto dal Governo, mentre consente procedure più snelle, pressochè automatiche, per gli artisti extracomunitari da utilizzare per periodi brevi, assicura un più attento controllo pubblico sull'ingresso indiscriminato che, d'altra parte, negli ultimi tempi, ha assunto dimen-

sioni tali da rendere precaria, se non impossibile, l'occupazione dei lavoratori italiani nel settore.

Quindi la ragione dell'emendamento è soprattutto dovuta a un problema di giustizia riequilibrata all'interno del nostro paese.

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere dubbi e perplessità in ordine all'emendamento del Governo 14.3, relativo ai lavoratori dello spettacolo. Ad analoga proposta, presentata in Commissione, la Commissione stessa all'unanimità si era espressa in modo contrario in quanto introduttiva di elementi discriminativi che non possono, in via di principio, essere accettati, per cui in Italia possono venire cittadini extra comunitari a svolgere lavori che nessun italiano vuole più fare, ma non possono invece venire coloro che svolgono lavori di qualificazione più elevata.

Non possiamo dimenticare, nel momento in cui discutiamo questo provvedimento, le proteste che da tutte le parti politiche sono venute quando discriminazioni si sono rivolte verso nostri lavoratori emigrati in altri paesi, comunitari o extracomunitari. Coerenza vuole che quello che noi chiediamo sia riservato ai lavoratori italiani all'estero nei paesi comunitari o meno, sia riservato analogamente anche ai lavoratori extracomunitari addetti al settore dello spettacolo.

Certo, ciò può entrare in rotta di collisione con esigenze che riguardano alcuni settori dei lavoratori dello spettacolo nel nostro paese. Ma se in Italia esiste la crisi del cinema o una crisi in alcuni settori artistici, noi non la risolviamo di certo chiudendo le frontiere o introducendo delle rigidità, ma rimuovendo le cause che sono oggi alla base di questo tipo di crisi.

Per tali ragioni, riconfermando il voto già espresso in Commissione non solo dal Gruppo comunista ma da tutti i Gruppi politici, noi voteremo contro l'emendamento 14.3, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LOTTI ANGELO, *relatore*. Signor Presidente, ha ragione il senatore Antoniazzi quando afferma che in Commissione in pratica rigettammo questi emendamenti, però il Governo affermò che li avrebbe nuovamente proposti all'Aula.

Quindi, come relatore, mi rimetto all'Assemblea su tutti e tre gli emendamenti, perchè i primi due sono emendamenti tecnici, con riferimento all'altro emendamento più importante — cioè il 14.3 — tendente ad introdurre il comma 1-*bis*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 15.

1. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia.

È approvato.

TITOLO IV

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE COPERTURA FINANZIARIA.

Art. 16.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori

extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonchè i datori di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione.

2. Il servizio di cui all'articolo 3 tramite gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'ufficio provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione al lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento.

4. La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il riconoscimento dei diritti di cui all'articolo 1.

5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso l'acquisizione contestuale di un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al com-

petente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste.

7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa. L'ufficio provinciale del lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.

8. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè dichiarati ai sensi del comma 1.

9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presen-

te legge, dichiarino l'esistenza di rapporti di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.

10. Il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di cui al comma 1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 1. Il lavoratore straniero che non ottemperi al medesimo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 10, sostituire le parole: «articolo 12, comma 1» con le altre: «articolo 12, comma 2».

16.1 . IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, si tratta semplicemente di un emendamento tecnico.

PRESIDENTE. invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LOTTI ANGELO, *relatore*. Signor Presidente, direi che non si tratta di un emendamento molto tecnico in quanto vi è una riduzione di pena. Dato che ci troviamo di fronte a delle norme di regolarizzazione si è intervenuti con mano leggera invece che con mano pesante.

Per questo motivo il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 17

1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura amministrativa.

2. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori extracomunitari i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dell'articolo 16.

È approvato.

Art. 18.

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo comunica al Parlamento i dati relativi alle regolarizzazioni delle situazioni pregresse, con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori ed al paese di provenienza.

È approvato.

Art. 19.

1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonché al funzionamento del servizio di cui all'articolo 3, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò brevemente per dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista sul provvedimento oggi al nostro esame, un voto favorevole perchè noi consideriamo tale normativa complessivamente positiva in quanto regola le future immigrazioni dei lavoratori extracomunitari, regolarizza — e questo mi sembra un aspetto molto importante — la posizione di tutti i lavoratori extracomunitari che si trovano già all'interno del nostro paese, favorisce le ricongiunzioni familiari, cosa che dal punto di vista umano e sociale ci pare un aspetto di grande valore.

Rimane un dubbio, una preoccupazione che io voglio riprendere, perchè risulti agli atti. In fatto di ricongiunzioni familiari, vi è una formulazione dell'articolo 4 nella parte finale che potrebbe intendersi in modo restrittivo, laddove si usa l'espressione che le ricongiunzioni possono avvenire qualora il lavoratore sia in grado di soddisfare le normali esigenze di vita. Si tratta di una formulazione — ripeto — un po' generica che potrebbe prestarsi ad interpretazioni anche restrittive, il che sarebbe contrario allo spirito del disegno di legge.

Quindi dobbiamo ribadire, come Gruppo comunista, che l'interpretazione deve essere invece estensiva, cioè per normali condizioni di vita si deve garantire come minimo il lavoro, proprio per impedire che ci siano chiusure tali da vanificare complessivamente la norma.

Ma noi consideriamo il provvedimento positivo, anche perchè garantisce — e pare a me un salto di qualità notevole — la parità dei diritti dei lavoratori extracomunitari con i lavoratori residenti, con i lavoratori italiani. Quindi complessivamente il provvedimento è positivo: è un passo qualitativo dal punto di vista umano e sociale, è anche una scelta importante dal punto di vista politico.

Per tutte queste ragioni, come è avvenuto alla Camera dei deputati, noi riconfermiamo il nostro voto favorevole.

SPANO OTTAVIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPANO OTTAVIO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge viene a colmare un vuoto legislativo che si fa di giorno in giorno più ampio per il carattere espansivo del fenomeno dei lavoratori immigrati, che da qualche anno a questa parte investe il nostro paese. Come la maggior parte dei paesi più industrializzati, anche l'Italia è interessata da una crescente presenza di lavoratori stranieri provenienti soprattutto dai paesi meno sviluppati extra comunitari e impiegati per lo più nei settori marginali del mercato del lavoro.

A differenza degli altri paesi investiti da questo fenomeno, tuttavia, l'Italia mancava di una regolamentazione normativa della materia. Questa carenza creava un duplice ordine di problemi: il primo nei confronti dei lavoratori stranieri, che hanno diritto a condizioni di pari dignità, come si richiede che sia previsto in un paese civile, oltre che industrializzato; il secondo, nei confronti dei lavoratori nazionali, che è giusto non vengano a trovarsi discriminati per effetto di una scorretta concorrenza degli immigrati.

L'approvazione di queste norme, colmando un sentito vuoto legislativo, non può che essere ben accolta dal paese. Il Gruppo socialista quindi, interpretando le più ampie esigenze del mondo del lavoro, non può non schierarsi a favore della sua approvazione.

Nell'assumere questa posizione, si tiene peraltro conto del fatto che il provvedimento in discussione, frutto del lavoro svolto dalla Commissione lavoro del Senato, è risultato dall'unificazione di numerosi disegni di legge. Esso pertanto compendia le proposte di più Gruppi parlamentari, armonizzandole al tempo stesso con quelle espresse dalle indicazioni governative.

Lo sforzo di unificare le posizioni espresse dalle varie forze politiche su questa delicata problematica, compiuto in prima lettura, richiede grande senso di responsabilità nell'esprimere in questo ramo del Parlamento una

posizione di merito. In altre parole il delicato equilibrio che ha portato all'approvazione del provvedimento va visto come un obiettivo ormai raggiunto e come tale, per quanto possibile, da salvaguardare. Più che soffermarmi sul merito specifico delle singole misure contenute nel provvedimento, anche perchè questa analisi non farebbe altro che ripercorrere l'approfondimento che già è stato fatto in modo compiuto in sede di relazione, mi sembra opportuno richiamarmi, nella dichiarazione di voto, alla *ratio* del provvedimento e, in ultima analisi, alle ragioni politiche che sono alla base della decisione di favorirne la rapida approvazione. Sulla base di queste premesse mi limiterò quindi ad accennare ad alcuni degli aspetti che appaiono politicamente più qualificanti nel contesto delle norme contenute nel provvedimento. Tra questi il primo è indubbiamente rappresentato dalla parificazione di trattamento e di diritti riconosciuta ai lavoratori provenienti da paesi extracomunitari, nonché dalla tutela delle rispettive famiglie, che il titolo primo del presente disegno di legge tende a garantire.

Siamo di fronte ad una serie di disposizioni che indubbiamente fanno onore al nostro ordinamento promuovendo un processo di giustizia e di equità che supera lo stesso ambito degli interessi strettamente nazionali. Di minore portata politica non risultano le misure del titolo secondo riguardanti le modalità di programmazione dell'impiego di forze lavoro extracomunitarie, tenendo conto delle regole previste per i lavoratori nazionali ed individuando la priorità da rispettare all'interno del comparto dei lavoratori stranieri.

Meritevole di un accenno è anche la normativa prevista dal titolo terzo che fissa le procedure d'accesso all'occupazione dei lavoratori in questione. Nel complesso il lavoro svolto dal Senato pare aver portato miglioramenti ulteriori al testo della Camera, senza peraltro stravolgere il disegno definitivo approvato in quel ramo del Parlamento.

Queste positive considerazioni non significano che non sussistano riserve sul testo complessivo del provvedimento. Se infatti sotto certi aspetti il provvedimento al nostro esame rappresenta un traguardo positivo in

quanto pone un punto fermo sull'abusivismo immigratorio nel nostro Paese, impedendo la sua ulteriore, disordinata e dilagante espansione, c'è un rovescio della medaglia che consiste nell'accogliere definitivamente le centinaia di migliaia di lavoratori di colore che già operano all'interno del territorio nazionale. Su questo punto, signor Presidente, c'è un discorso serio da fare; i sei mesi previsti dalla legge per regolamentare tutta questa materia ritengo non siano sufficienti al Governo per dare una risposta convincente. Questa è una nostra preoccupazione; condivido quindi la preoccupazione del relatore e della presentatrice dell'ordine del giorno, la senatrice Maria Eletta Martini. Mi auguro che così non sia.

In occasione della discussione svolta in Commissione lavoro del Senato feci notare all'eccellente relatore al provvedimento, senatore Angelo Lotti, che ringrazio per l'impegno con cui ha assolto il proprio incarico, che in altri paesi più ricchi del nostro e con meno assillanti problemi di occupazione è previsto un contingente annuale fisso oltre il quale esiste un perentorio blocco degli ingressi dei lavoratori immigrati. Nel disegno di legge in discussione, purtroppo, non esistono garanzie di questa natura. Da ciò deriva la mia preoccupazione, che non voglio drammatizzare per la certezza che nutro nella capacità degli organi preposti all'esame delle pratiche di immigrazione di adempiere al delicato compito di vagliare con la necessaria attenzione e cautela le immigrazioni stesse.

Sempre in sede di Commissione accennai alla gravità della situazione per quanto attiene alla disoccupazione che ha raggiunto livelli di guardia tali da preoccuparci seriamente. Nel confermare la posizione di solidarietà e comprensione internazionale, fuori da dannosi egoismi nazionalistici, devo ribadire l'interesse primario nei confronti dei giovani disoccupati del nostro paese, soprattutto nel meridione d'Italia.

Con questo impegno la mia parte politica, dimostrando una particolare sensibilità, non senza sacrifici politici, e attenzione ai problemi in discussione in quest'Aula, mio tramite annuncia il voto favorevole al provvedimento. (*Applausi dalla sinistra*).

COSTANZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTANZO. Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, la mia parte politica si pronuncia favorevolmente sul testo al nostro esame.

Tale decisione è la risultante di un esame più approfondito, di una disamina più oculata ed obiettiva che ha dissolto quelle incertezze, quelle perplessità, quelle preoccupazioni che avevano accompagnato il cammino di questo disegno di legge.

L'eliminazione di queste perplessità e di queste incertezze e l'accoglimento di un nostro emendamento, recepito e fatto proprio dal Governo, costituiscono la base di questa decisione. Vogliamo augurarci che, come si è avvertita la necessità e la sensibilità di valutare molto positivamente il problema degli immigrati clandestini, si abbia la stessa sensibilità e la stessa scrupolosità nel cercare di risolvere e di non più procrastinare un grosso, grave ed urgente problema: quello della disoccupazione. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano voterà a favore del disegno di legge che detta norme in materia di collocamento dei lavoratori immigrati dai paesi extracomunitari, nella consapevolezza che il provvedimento, nel testo che stiamo per adottare, ispirandosi ad alcuni principi di apertura verso gli immigrati nel nostro paese — e non poteva essere diversamente per un paese di emigranti che si è battuto in tutte le sedi per ottenere condizioni migliori e l'obiettivo della parità con i lavoratori dei paesi ospitanti — è il frutto di una sintesi operata dalla 11ª Commissione, sotto la guida intelligente ed efficace del presidente Giugni e grazie all'opera preziosa del relatore e di tutte le parti politiche, per

introdurre alcuni elementi correttivi su questioni che destavano in molti di noi qualche preoccupazione. Del resto, di queste preoccupazioni qualche eco abbiamo avuto nel dibattito che c'è stato. Accanto cioè ad una serie di affermazioni di principio e di aperture verso questi lavoratori, occorre anche porsi il problema di una programmazione — come prevede il titolo V — di questa immigrazione verso il nostro paese. Questo non tanto e direi non solo per ragioni che attengono anche a problemi gravi e preoccupanti che abbiamo nel settore della disoccupazione in Italia, ma per non creare situazioni di disagio alle famiglie di questi lavoratori che, attraverso la ricongiunzione, vogliono raggiungere l'Italia.

Questa è stata una preoccupazione — mi pare di poter dire — di tutti i Gruppi, ma si è trovata una soluzione equilibrata e non avrei preoccupazioni rispetto al testo proposto dalla Commissione lavoro per l'articolo, che veniva richiamato, sull'esistenza di alcune condizioni fondamentali perchè questa ricongiunzione possa realizzarsi. Faremmo male il nostro lavoro di legislatori se favorissimo ricongiunzioni a prescindere dall'esistenza di un minimo di condizioni, a cominciare da quella fondamentale: avere un tetto sotto il quale dormire. Non si tratta più di una persona singola ma di una famiglia, per cui occorre quel minimo di condizioni che consentono alla famiglia di poter vivere.

Mi pare che la soluzione adottata sia equilibrata e, se saggiamente amministrata, senza chiusure e anche senza cedimenti a situazioni che potrebbero determinare disagi nei lavoratori e nelle famiglie immigrate, sia seria, saggia e da gestire con grande equilibrio.

D'altra parte il provvedimento crea degli strumenti per governare questo fenomeno che è in crescita come abbiamo tutti sentito dalle cifre citate, anche se talvolta non si sa se sono esatte e qual è la cifra vera. Comunque abbiamo il dovere di darci degli strumenti seri per governare questo fenomeno in modo da evitare situazioni di discriminazione a danno degli immigrati ma anche situazioni derivanti dal caos, dalla mancanza di informazione, di strumenti adeguati per re-

golare una materia così delicata. Mi pare che il capitolo che comincia con l'articolo 5, se utilizzato con grande equilibrio e non con spirito di chiusura, può essere uno strumento per regolare nel modo migliore questa immigrazione e la mobilità di questi lavoratori.

Il provvedimento detta poi una serie di norme di grande importanza in materia previdenziale. Credo che il provvedimento realizzi una parità di condizioni e affermi una serie di istituti per i quali l'Italia si è battuta nei confronti di altri paesi in rapporto alla nostra emigrazione per molti anni al fine di realizzare queste condizioni. Questa e altre questioni collocano questo provvedimento tra quelli più avanzati e aperti che conosciamo, come ricordava testè il relatore al quale desidero anche io rivolgere un vivo ringraziamento per l'opera intelligente e appassionata che ha portato intorno a questo problema.

Per queste ragioni votiamo il provvedimento con l'auspicio che, avendo introdotto il Senato alcune modifiche su alcuni punti fondamentali che riteniamo realizzino quella condizione di equilibrio necessaria, l'altro ramo del Parlamento possa accogliere queste nostre indicazioni e tramutare questo provvedimento in legge al più presto perchè le associazioni dei lavoratori immigrati che abbiamo ascoltato ripetutamente invocano da noi sollecitudine per sanare una situazione che non è ulteriormente rinviabile.

L'altro aspetto importante è quello della sanatoria delle situazioni in atto, perchè ci consentirà non solo di sapere quanti sono gli immigrati nel nostro paese ma di regolarizzare gli immigrati extracomunitari e una serie di posizioni anomale, di lavoro nero nelle quali vi è di tutto, forse sotto-salario ed evasione contributiva: tutto questo è un altro elemento di tranquillità e certezza per i lavoratori ma anche di sistemazione e regolazione di una materia che non poteva andare avanti così.

Per queste ragioni voteremo a favore del provvedimento. *(Applausi dal centro)*.

ANGELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge in discussione: è un voto convinto, motivato da alcune fondamentali ragioni che mi accingo ad illustrare.

Era tempo che il nostro paese recuperasse, in materia di norme di collocamento e trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine, il ritardo che accusa rispetto ad altri paesi europei che da tempo dispongono di norme legislative al riguardo. Ciò deriva, come giustamente afferma il senatore Lotti nella sua apprezzata e convincente relazione, dalla mancanza, per l'Italia, di una tradizione come zona di destinazione del flusso migratorio.

In materia il rapporto dell'OCSE rileva la rigidità dell'attuale nostra normativa che risale agli anni '30 e consente ampi margini di discrezionalità alle forze di polizia. Una circolare ministeriale del 1982 limitò al 31 dicembre dell'anno precedente il termine per regolarizzare le posizioni dei clandestini con la conseguenza non già di arrestare il flusso migratorio, ma di aumentare la quota delle presenze irregolari che sono confluite nel settore dell'economia sommersa, poichè è noto che emigrazione clandestina e lavoro nero non sono variabili indipendenti l'una dall'altra.

Con questo provvedimento legislativo il nostro paese compie la scelta di favorire l'integrazione, anche attraverso una sempre maggiore immissione nel mercato del lavoro dei membri delle famiglie dei lavoratori già immigrati, ovviamente salvaguardando i nostri connazionali e di questo il testo si preoccupa.

Occorre guardare all'immigrato non come mero mezzo di produzione, ma come persona a cui assicurare tutta una serie di diritti e di servizi. Da più parti è stato giustamente posto in evidenza che il problema del collocamento e del trattamento dei lavoratori immigrati non ha solo una dimensione di ordine pubblico, ma soprattutto economico-sociale e che il profilo assorbente del provvedimento non è quello dell'ordine pubblico, ma quello della garanzia per tutti del diritto al lavoro e dei diritti civili e sociali. In questa ottica il datore di lavoro non deve

avere nè la possibilità nè la convenienza a dare clandestinamente occupazione ad un immigrato non in regola. Deve poter offrire un lavoro regolare a chi è in grado di accettarlo, nativo o straniero che sia.

Una tale visione del problema che stiamo trattando era ed è in sintonia con tutte le iniziative spontanee che hanno portato alla costituzione di organismi che hanno raccolto le drammatiche esigenze degli immigrati clandestini nelle varie realtà.

Il testo legislativo all'esame di questa Assemblea, come ha ricordato il relatore, trae origine dalla Convenzione n. 143 dell'OIL che l'Italia ha ratificato e da altre precedenti convenzioni, nelle quali vengono affermati alcuni principi che possiamo definire ispiratori del disegno di legge in esame, principi che brevemente qui ricordiamo: il lavoro non è una merce; la povertà, ovunque essa esista, costituisce un pericolo per la prosperità di tutti; l'affermazione del diritto di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di rientrare nel proprio paese; lottare con successo contro i traffici illeciti o clandestini di manodopera (e quindi occorrono norme precise e severe che colpiscano le pratiche abusive); promuovere la pari dignità di trattamento per i lavoratori immigrati e garantire un trattamento uguale a quello dei lavoratori nazionali.

Il testo legislativo, anche se non è perfetto — ed è stato ricordato — è certamente degno di apprezzamento per il fatto che, anche mutuando dai testi legislativi adottati in materia da altri paesi europei, si propone l'obiettivo non di legalizzare l'immigrazione clandestina, che pure non è fatto di poco conto, ma di adottare una linea legislativa che superi il fenomeno in modo che chi avrà la possibilità di rimanere nel nostro paese lo faccia con la pienezza dei diritti e chi non avrà questa possibilità sia aiutato a rientrare nei paesi di provenienza e, per il futuro, si possano regolare i flussi di manodopera.

È un testo, quello di cui stiamo discutendo, che pone al centro l'uomo, i suoi problemi esistenziali, i suoi valori fondamentali, i suoi inalienabili diritti naturali nel quadro di una effettiva solidarietà che fa dire al relatore Lotti «che il processo di integrazio-

ne degli immigrati avvenga su considerazioni globali di rispetto reciproco delle personalità umane coinvolte e non solo su valutazioni strettamente economiche delle vicende migratorie».

Ed è tanto più degno di apprezzamento il disegno di legge n. 1820 se si tiene conto che il nostro è un paese che conosce, purtroppo, ancora oggi, i problemi gravi della disoccupazione, ma che è anche capace di atti di autentica solidarietà secondo lo spirito della nostra Costituzione e che non dimentica — anzi da ciò trae ammaestramento e stimoli — che per molti decenni i nostri lavoratori emigranti hanno chiesto, non sempre e non da tutti ascoltati, solidarietà a uomini di altri paesi.

La relazione del collega Lotti ci offre un quadro sintetico, ma sufficientemente chiaro ed attendibile, riguardo ai provvedimenti legislativi adottati in materia da altri paesi europei, comunitari e non.

A noi pare che questo testo legislativo che ci accingiamo ad approvare dimostri adeguatamente che siamo riusciti a mutuare dalla convenzione dell'OIL e dalle norme legislative di altri paesi i principi migliori che le informano, ma siamo anche riusciti — e di questo un merito particolare credo debba essere riconosciuto alla Commissione lavoro che ha lavorato con impegno e con forte determinazione — ad arricchire quelle norme, ad umanizzarle ed a conferire loro una più spiccata connotazione solidaristica. E cito ad esempio il già ricordato articolo 4 per i suoi contenuti specialmente in ordine al ricongiungimento con i familiari. Per questo aspetto mi rimetto comunque a quanto detto dal relatore, che condivido.

Certo il disegno di legge in titolo è perfettibile, ma condividiamo l'opinione del relatore quando afferma che miglioramenti potranno essere apportati in futuro quando, con certezza, si potrà conoscere l'entità del fenomeno. Sotto questo aspetto giova sottolineare che l'articolo 18 del testo legislativo, inserito dalla Commissione lavoro del Senato su proposta del relatore, stabilisce — ed è stato anche qui ricordato — che «Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo comunica al

Parlamento i dati relativi alla regolarizzazione delle situazioni pregresse con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori e al paese di provenienza». La conoscenza dei dati reali o quanto più vicini al vero in termini di presenza effettiva di lavoratori immigrati nel nostro paese è un'esigenza che deve essere soddisfatta dal momento che sul terreno delle statistiche si continua ad essere privi di riferimenti certi. Conoscere i dati reali dell'immigrazione diventa una necessità perchè, se da un lato dobbiamo offrire agli stranieri la nostra solidarietà tutelando le varie etnie, dall'altro dobbiamo anche tutelare i nostri concittadini avendo piena consapevolezza che il nostro è un paese segnato da una forte disoccupazione specialmente giovanile.

A nessuno può sfuggire che nel Nord del mondo non può esservi, a breve e medio termine, molto spazio per la domanda di lavoro straniero, perchè c'è, prioritario e interno all'area, il problema di assorbire o di riassorbire i giovani disoccupati, le donne che desiderano lavorare, gli espulsi da altri settori produttivi.

Alla luce di tali considerazioni il problema da affrontare è quello di favorire lo sviluppo economico e, da qui, lo sviluppo dell'occupazione nei paesi di origine. Solo una riuscita operazione di trattenimento nei paesi di emigrazione può efficacemente frenare la fortissima pressione emigratoria che altrimenti si creerà fra Sud e Nord.

Occorre rilevare che quand'anche vi fosse, da parte dei paesi di destinazione, un atteggiamento di massima apertura e la massima disponibilità ad accettare nuova immigrazione, non sembra che si possa superare il numero di 500-800.000 nuove assunzioni all'anno — questo è quanto dicono gli esperti — per il complesso delle tre regioni OCSE, cioè per il Nord sviluppato del mondo. È un'entità, questa, che costerebbe un grande sforzo ai paesi di immigrazione, ma sarebbe assolutamente trascurabile in termini numerici, considerata dal versante dei paesi di emigrazione nei quali il problema occupazionale è enorme visto che comporta, secondo il parere degli esperti, la necessità di creare 30-35 milioni di nuovi posti di lavoro ogni anno.

La pressione emigratoria da parte dei paesi in via di sviluppo ci sarà perciò comunque nei prossimi anni e sarà forte e crescente. Ma perchè essa non diventi irrefrenabile, una cooperazione Nord-Sud più intensa, più produttiva ed efficace sembra essere l'unico strumento possibile. Una cooperazione senza tornaconti, che non sia solo basata su scambi commerciali, ma che sia anche finanziaria e organizzativa.

Un'efficace azione in questo senso potrebbe perseguire non solo il risultato positivo di trattenere *in loco* forze di lavoro emigranti, ma avrebbe anche il vantaggio di accrescere sensibilmente e velocemente il prodotto interno lordo dei paesi in via di sviluppo, che già adesso costituiscono, e più che mai in futuro, i mercati più importanti, almeno come numero di persone. Comunque, questa della cooperazione più intensa e più efficace, sia che venga fatta come scelta di civiltà o come scelta economica o di necessità, appare essere l'unica scelta possibile per i paesi del Nord del mondo.

Per quanto riguarda i contenuti del testo legislativo mi rimetto al commento sobrio ma essenziale del relatore che, opportunamente, ha sottolineato i principi generali sanciti dall'articolo 1 del medesimo testo: «La Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri legalmente residenti sul suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani».

Ci siamo mossi non tanto per tutelarci, ma per tutelare, non per farci rispettare, ma per rispettare. Le norme contenute nel testo legislativo di cui ci stiamo occupando, quindi serviranno la causa della promozione umana e civile dei lavoratori provenienti in genere dalle zone più povere e più deboli del mondo e contribuiranno a risolvere l'equivoco che ogni immigrato clandestino sia un terrorista. L'attuazione di questa legge consentirà pertanto ai lavoratori stranieri di uscire dalla condizione di mortificazione e di vero e proprio sfruttamento in cui molti di essi versano tuttora.

Per questi motivi non esito a condividere l'opinione di chi ha parlato di provvedimento storico che sancisce il riconoscimento e la

tutela dei lavoratori stranieri in Italia, cosa che fa onore al nostro paese.

Per tutte queste ragioni, dunque, confermo il voto favorevole al provvedimento in esame del Gruppo della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1820 nel suo complesso il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine».

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1356.

Discussione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

«Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle D'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia e modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta» (1538) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle D'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia; modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta»

Stralcio degli articoli 6, 7, 8 e 9

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in prima deliberazione del disegno di legge costituzionale: «Modifiche ed

integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia e modifiche e integrazioni agli Statuti speciali delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta», già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Sabbata. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, colleghi, mi intratterrò pochi minuti su questo disegno di legge, che pure ha una certa importanza, poichè su di esso vi è un ampio accordo, come si conviene su questioni di carattere istituzionale, fra tutti i settori politici di quest'Aula.

Approfitterò inoltre di questo intervento per esprimermi — se lei mi consente, signor Presidente — anche sugli emendamenti e per anticipare il voto del Gruppo comunista in merito a questo disegno di legge.

Non vi sono problemi di sorta per quello che riguarda le modificazioni relative alle questioni di carattere elettorale, di cui si condivide il fondamento, nonchè il modo in cui si viene incontro alle esigenze. Le regioni, del resto, sono d'accordo, e dunque la sola osservazione che si deve fare è che, per varie ragioni, questo provvedimento ha tardato troppo a venire in Aula; vi sono state incertezze da parte del Governo e della maggioranza per cui noi siamo oggi ai limiti di tempo utile per far sì che le modificazioni siano applicate alle prossime elezioni.

Le osservazioni invece devono essere più attente relativamente agli articoli 6, 7, 8 e 9 del disegno di legge così come ci è stato trasmesso dalla 1^a Commissione. Questi articoli prevedono modificazioni agli statuti della Valle d'Aosta, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia e ad essi si sono aggiunti emendamenti — su cui tutti i Gruppi sono d'accordo — per il Trentino-Alto Adige e per il Friuli-Venezia Giulia, in modo che il quadro complessivo di questi articoli e degli emendamenti attribui-

sca alle quattro regioni suddette una competenza primaria in materia di ordinamento per gli enti locali, che per il Trentino riguarda ovviamente solo i comuni, essendo le province già regolate da norme costituzionali di tipo del tutto particolare, visto che affidano alle province — caso isolato in Italia — il potere legislativo. Ciò ha una qualche analogia con quanto avviene nella Valle d'Aosta, ma non totalmente.

Ripeto che anche il nostro Gruppo concorda con questo orientamento generale; tuttavia debbono essere svolte alcune osservazioni.

Una prima osservazione riguarda il fatto che vengono proposte importanti modifiche allo statuto senza che vi sia un voto dei consigli regionali. Si può obiettare che si tratta di un allargamento di competenze e non di una restrizione. Tuttavia credo che sarebbe opportuno che anche in tema di allargamento di competenze si pronuncino i consigli regionali interessati. Inoltre, come attenuante mi auguro che, vista la complessità dell'*iter* procedurale di questo disegno di legge e data la necessità di una doppia deliberazione da parte di ognuna delle due Camere, nel frattempo vi sia una pronuncia dei consigli regionali.

Per il resto, con l'avvertimento testè dato e con la consapevolezza che non si può ulteriormente attendere per quanto riguarda la celerità della procedura, tenendo conto della urgenza che si determina per le prossime elezioni, per le quali i primi cinque articoli con l'aggiunta del decimo intendono provvedere, io sono d'accordo a che il provvedimento continui il suo cammino nel testo che sarà modificato dagli emendamenti presentati, in modo da poter tempestivamente concludere il suo *iter*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

JANNELLI, relatore. Signor Presidente, io ho letto gli emendamenti che sono stati presentati in quest'Aula a firma, per il Trentino-Alto Adige, del gruppo dei senatori originari di quella regione e inoltre ho letto gli emen-

damenti presentati dai senatori Beorchia, Giust, Tonutti, Toros e Castiglione e dai senatori Gherbez, De Sabbata, Battello e Taramelli per quanto concerne lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il senatore De Sabbata nel suo intervento ha espresso — almeno mi sembra di aver capito — una qualche perplessità sugli articoli 6, 7, 8 e 9 del disegno di legge costituzionale, perchè questi articoli comportano delle modificazioni alle competenze che rientrano nella potestà legislativa delle regioni della Valle d'Aosta, della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia. Inoltre ho letto attentamente anche l'emendamento presentato dal senatore Vettori e da altri senatori per quanto concerne il Trentino-Alto Adige.

È fuor di dubbio che l'intervento svolto dal senatore De Sabbata ha un suo fondamento. Egli afferma che è vero che si tratta di un ampliamento della potestà legislativa delle regioni a statuto speciale concernente gli ordinamenti degli enti locali e delle circoscrizioni, tuttavia si gradirebbe anche che i consigli regionali si esprimessero su queste modificazioni, perchè anche l'allargamento delle competenze potrebbe incontrare qualche difficoltà o qualche ripensamento nelle regioni. Per cui non so a cosa potrebbero dar luogo sul piano della nostra discussione le perplessità espresse dal senatore De Sabbata.

Potremmo eventualmente ricorrere ad uno stralcio di questi articoli, approvando cioè gli articoli dall'1 al 5 compreso, approvando l'articolo 8 del testo originario e stralciando gli articoli 6, 7, 8 e 9 approvati dalla 1^a Commissione del Senato. Potremmo fare in modo che questi articoli, concernenti le potestà legislative delle regioni, formino oggetto di un disegno di legge sempre di carattere costituzionale, ma a cui potremmo poi eventualmente dedicare maggiore attenzione ed un esame più approfondito, probabilmente seguendo anche il suggerimento pervenuto da parte comunista per far sì che i consigli regionali, anche su questa materia, si pronuncino in modo che il Parlamento abbia un quadro completo ed armonico delle soluzioni che si adotteranno in questa delicatissima materia.

Siccome siamo in prima lettura, ciò è possibile a termine di Regolamento. Se fossimo in seconda lettura, non sarebbe possibile uno stralcio di questi articoli dal disegno di legge, dato che saremmo in dirittura di arrivo per la definitiva approvazione di un disegno di legge di natura costituzionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, il testo del disegno di legge aveva come titolo: «Modifiche dei termini stabiliti per la durata in carica delle Assemblee siciliane e delle Assemblee delle altre regioni a statuto speciale», con il fine specifico di uniformare e adattare a peculiarità regionali, come quelle della Valle d'Aosta, le scadenze e le date dei rinnovi dei consigli regionali.

Nell'*iter* parlamentare questo iniziale contenuto si è venuto arricchendo di ulteriori normative di grande rilevanza, quale quella dell'assegnazione di competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali ad alcune delle regioni a statuto speciale, via via completandosi con emendamenti che allineano tutte le regioni a statuto speciale nella competenza primaria sull'ordinamento degli enti locali, oltre che delle loro circoscrizioni. La certezza e chiarezza del Governo in ordine al contenuto originario è stata da tutti riconosciuta. Si è addebitata al Governo qualche incertezza sugli argomenti sopraggiunti sia alla Camera dei deputati, sia in Commissione al Senato.

Ciò è vero, se per incertezza si intende una riflessione che, non potendo che essere corale — si è richiamato il necessario e opportuno parere delle regioni — e non potendo che essere globale per i riflessi che tali inserimenti hanno sul sistema non solo dell'ordinamento interno, ma anche internazionale (poichè queste materie fanno parte di trattati e accordi internazionali relativamente al Trentino-Alto Adige), ha richiesto un sufficiente tempo. Credo che questa incertezza o comunque questa necessità di approfondimento furono presenti anche in questa Aula quando, nella precedente discussione sul di-

segno di legge in esame, si chiese una sospensione.

Per la verità, il Governo deve concordare con l'osservazione che è necessario, per la parte originaria del disegno di legge, arrivare presto in porto perchè la normativa è unanimemente condivisa, ha raccolto tutte le osservazioni, è in relazione a scadenze elettorali ormai prossime. Su questo obiettivo si è concordato unanimemente nella discussione.

Penso che il Governo non possa non concordare anche su un'altra considerazione largamente condivisa; nonostante la specifica, storica realtà di ogni regione a statuto speciale, un allineamento uniforme di competenze è da auspicarsi anche in questa materia. Naturalmente dobbiamo dire che nella normativa oggi in vigore questo allineamento non c'è, non tanto perchè la Sicilia, unica regione a statuto speciale, ha una competenza primaria rispetto alle altre regioni che hanno la materia degli ordinamenti locali come secondaria o non l'hanno per nulla. Quanto alla regione siciliana c'è peraltro da dire, ad onor del vero e della storia, che questa competenza primaria non fa parte della elencazione delle competenze per materia, ma nell'articolo 15 si aggiunge a questa elencazione, in una formulazione non icastica, chiara e netta — nella formulazione «ordinamento degli enti locali» — ma a conseguenza della soppressione delle vecchie province. Infatti, l'articolo 15 stabilisce che le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della regione siciliana. L'ordinamento degli enti locali si basa sulla regione stessa, sui comuni e sui liberi consorzi comunali che sostituiscono le province, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi la regione ha competenza esclusiva in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali.

A questo dobbiamo aggiungere, a onor del vero storico, che questa specificità fu sanzionata il 15 maggio 1946 con un decreto luogotenenziale, cioè prima di tutti gli altri statuti, prima dell'insediamento del libero Parlamento, cogliendo realtà storiche di quel mo-

mento che furono tradotte in questa normativa.

Pertanto, riaffermando la disponibilità del Governo ad un allineamento omogeneo di tutte le regioni a statuto speciale, questa peculiarità della regione Sicilia di per sè, per le ragioni anzidette, non può costituire necessariamente la linea di omogeneizzazione per tutti gli altri statuti. È chiaro che discutendosi in queste settimane in Senato il nuovo ordinamento delle autonomie locali ed essendo un presupposto di questo disegno di legge, nell'ambito di una larga autonomia statutaria, la fondazione nella Costituzione e nell'ordinamento nazionale dell'autonomia

degli enti locali, anche rispetto agli altri livelli di governo come le regioni, non guasta una uniformità garantita dalla legge nazionale. Uniformità, per esempio, su problemi di carattere meramente tecnico: si pensi alla materia ordinamentale della durata dei mandati e della fissazione delle elezioni. È chiaro che un paese moderno, articolato in venti regioni, ha bisogno di avere il massimo possibile di uniformità nello scadenario delle stesse elezioni e rinnovi democratici. Pensate anche alle competenze, all'organizzazione e alla formazione degli organi degli enti locali, ai poteri dei sindaci, delle giunte e dei consigli.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

(Segue CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno). Allora è chiaro che per le regioni a statuto speciale, che giustamente rivendicano — e lo potranno fare, se verrà accolta la mia proposta finale, anche in modo formale — una normativa speciale anche in materia, questa materia va armonizzata con la nuova esperienza costituzionale ed amministrativa di questi ultimi anni.

È per questi motivi che mi rivolgo al relatore e a quanti sono intervenuti, proponendo lo stralcio degli articoli 6, 7, 8 e 9 del testo qui pervenuto, ai sensi dell'articolo 101 ed in relazione anche all'articolo 123 del Regolamento del Senato. Questo per vari motivi. In primo luogo per raggiungere l'obiettivo di una rapida approvazione del disegno di legge costituzionale, che ci permetta di avere una normativa più puntuale relativamente ai rinnovi dei consigli regionali, punto su cui si è verificata una unanimità che è già premessa per una rapida approvazione del disegno di legge. In secondo luogo, per permettere alla Commissione di lavorare sulla parte stralciata, riflettendo su quanto è emerso dalla discussione in quest'Aula e sulle considerazioni che mi sono permesso di fare, trovando il giusto allineamento nell'ambito di una uniformità complessiva dell'ordinamento nazionale che è da noi auspicata.

Se questa proposta venisse accolta, non pregiudicheremmo quanto di maturato, specie tra le forze politiche, si è già raggiunto, ma permetteremmo un momento di riflessione, che non necessariamente significa maggiore dilazione dell'approvazione complessiva, ma certamente più celere approvazione della parte su cui già si è verificato un unanime consenso.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che sulla proposta di stralcio può prendere la parola non più di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

FOSSON. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOSSON. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, al punto cui siamo giunti, se vogliamo che tutta la parte elettorale del provvedimento non sia ulteriormente ritardata, siamo costretti *obtoro collo* a non votare contro la proposta di stralcio avanzata dal Governo.

Desidero, però, esprimere il mio disappunto, poichè questo avviene dopo che è passato

più di un anno da quando il disegno di legge è stato trasmesso dalla Camera dei deputati a questo ramo del Parlamento. Personalmente ne ho sollecitato più volte il suo esame e le risposte del Governo in proposito. Mi auguro, quindi, che l'iter per la parte elettorale sia il più rapido possibile e contemporaneamente che, nell'esame degli articoli stralciati, non si faccia un passo indietro per quanto concerne la Valle d'Aosta e la Sardegna rispetto a quanto era stato approvato prima dalla Camera dei deputati e in un secondo tempo dalla Commissione affari costituzionali del Senato. (*Applausi dal centro*).

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Di fronte all'invito del relatore e del Governo il Gruppo comunista non si oppone allo stralcio. Desidero tuttavia cogliere l'occasione per invitare il Governo a fare quanto in suo potere per accelerare l'iter di questo disegno di legge, tenendo conto anche delle dichiarazioni che sono state fatte dal collega Fosson, cercando di chiedere all'altro ramo del Parlamento se non sia possibile già un'approvazione entro dicembre perchè i tre mesi che ci devono necessariamente separare dalla seconda votazione ci porterebbero proprio a ridosso dei tempi limite per l'applicazione delle decisioni ai prossimi spedimenti elettorali.

VETTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. Desidero esprimere la non opposizione del Gruppo democristiano alla proposta, formulata dal relatore e da altri Gruppi, di stralcio di alcuni articoli di questo disegno di legge costituzionale. Desidero peraltro approfittare della parola datami, signor Presidente, anche perchè sono il primo firmatario di un emendamento 5.0.1 che proporrebbe di introdurre un articolo aggiuntivo, comunque venga numerato e determinato, dopo l'articolo 5 che permane e che riguarda la regione Trentino Alto-Adige. In

questo senso ritengo che se viene approvata la proposta di stralcio, sia impossibile illustrare — dato il suo contenuto — l'emendamento e quindi rinuncerò anche adesso ad illustrarlo perchè ci porterebbe fuori strada.

Preannuncio comunque che, se la proposta di stralcio viene approvata, ritiro l'emendamento 5.0.1. Debbo peraltro fare questa testimonianza a nome del Gruppo democristiano e in veste di firmatario di questo emendamento per cercare di impegnare l'Assemblea e il Governo ad un sollecito esame di quanto rimane sospeso dopo questo provvedimento urgente, che riguarda le prossime elezioni che devono svolgersi in alcune regioni; riservandoci, peraltro, ma con un impegno che deve venire in questo momento dall'Assemblea, per quanto riguarda le materie che rimangono in sospeso negli articoli che verranno stralciati.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Vogliamo anche noi aderire alla proposta del relatore, formalizzata dal Governo, di procedere allo stralcio. Le ragioni sembrano già sufficientemente illustrate dai colleghi intervenuti e non possiamo che prenderne atto e aderire nella convinzione che ciò facendo corrisponderemo all'esigenza primaria di normalizzare e rendere adeguata alle diverse realtà la legislazione più propriamente di carattere elettorale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio degli articoli 6, 7, 8 e 9 del testo proposto dalla Commissione, presentata dal Governo.

È approvata.

A seguito dell'approvazione della proposta di stralcio, gli articoli 6, 7, 8 e 9 vanno a costituire un autonomo disegno di legge avente il seguente titolo: «Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali delle Regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia». (1538-bis).

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della regione siciliana, come sostituiti dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione ».

È approvato.

Art. 2.

1. L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacin-

quesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

È approvato.

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ».

È approvato.

Art. 4.

1. L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

2. Quando in applicazione dell'articolo 126 della Costituzione, la data per la rinnovazione del Consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.

È approvato.

Art. 5.

1. L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma. »

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

È approvato.

Ricordo che il seguente emendamento è stato ritirato:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. . . .

1. Il numero 3) dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

“3) ordinamento dei comuni e delle relative circoscrizioni;”.

2. Il numero 1) dell'articolo 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è abrogato».

5.0.1 VETTORI, KESSLER, MITTERDORFER, FONTANARI, BEORCHIA, MASCAJNI

Avverto altresì che i seguenti emendamenti non verranno presi in esame in quanto riferentisi ad un articolo di cui l'Assemblea ha approvato lo stralcio:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia dopo il numero 1) è inserito il seguente:

“1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;”.

2. Il numero 5) dell'articolo 5 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia è abrogato.

3. Il primo comma dell'articolo 59 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia è sostituito dal seguente:

“Le Province ed i Comuni della Regione sono enti autonomi ed hanno funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione”».

8.2 BEORCHIA, GIUST, TONUTTI, TOROS, CASTIGLIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia dopo il numero 1) è inserito il seguente:

“1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;”.

2. Il numero 5) dell'articolo 5 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia è abrogato».

8.1 GHERBEZ, DE SABBATA, BATTELLO, TARAMELLI

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'Assemblea regionale siciliana, ai Consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale della

Valle d'Aosta e al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GHERBEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, come già ha preannunciato il senatore De Sabbata per il nostro Gruppo, il Partito comunista vota a favore di questa normativa che è effettivamente e ansiosamente attesa dalle regioni a statuto speciale e stridentemente imposta dalle loro reali, specifiche e complessive esigenze, come del resto è emerso molto chiaramente durante la recente indagine conoscitiva svolta dalla Commissione per le questioni regionali, che proprio ieri ha approvato un documento conclusivo.

L'adeguamento delle normative a dette esigenze nonché l'omogeneizzazione delle diverse situazioni su questioni che non riguardano la specialità, bensì comportamenti elettorali ed amministrativi analoghi è indubbiamente un atto necessario. Anzi, non essendo regolati tali comportamenti da norme simili, nel corso della vita delle cinque regioni a statuto speciale, possono determinarsi situazioni di disparità e a volte anche di discriminazione che devono necessariamente essere superate, sia per esigenze costituzionali che in ottemperanza ai principi della democrazia.

Sono ormai dieci anni — ed è stato messo in rilievo tale aspetto — che questo atto sta passando da una Camera all'altra senza vedere la luce poichè, esigendo un disegno di legge costituzionale la doppia lettura, non si è mai riusciti a concluderne l'*iter* nel corso delle legislature che si sono succedute, in quanto le Camere venivano sciolte prima del suo accoglimento. Pertanto colgo ancora l'occasione per chiedere al Governo e alle altre forze politiche di sveltire il resto dell'*iter* e

alla Presidenza del Senato di intervenire presso la Presidenza della Camera dei deputati per far accogliere questa normativa il più presto possibile, in modo da riaverla quanto prima in seconda lettura affinché almeno in questa legislatura possa vedere la luce la nuova legge sulle modifiche degli statuti delle regioni a statuto speciale.

FONTANARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, annuncio il voto favorevole al disegno di legge convinto della necessità che esso completi il suo *iter* con la massima celerità.

Ho preso atto con soddisfazione della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo nel riconoscere la necessità di allineamento di tutte le regioni a statuto speciale. Questo mi fa piacere, anche se devo dire che, nonostante l'*iter* piuttosto affaticato, una certa unanimità era stata raggiunta in questo ramo del Parlamento, e che gli stessi emendamenti presentati arrivavano a questo risultato.

È giusto tuttavia che vi sia una ulteriore riflessione, come è giusta — e la condivido — la proposta del senatore De Sabbata che la materia sia sottoposta all'approvazione preventiva delle regioni direttamente interessate, anche se un ampliamento delle competenze sicuramente sarà accettato da tutte le regioni.

Con l'auspicio che il Governo faccia tutto il possibile perchè questa parte del disegno di legge approvata vada in porto nel più breve tempo possibile, annuncio il mio voto favorevole e la mia soddisfazione per la posizione espressa dal Governo sulla restante materia.

BEORCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEORCHIA. Il Gruppo della Democrazia cristiana esprimerà un voto favorevole a quanto è rimasto del disegno di legge al

nostro esame che certamente corrisponde a pressanti ed ineludibili esigenze di natura elettorale.

Come il collega Vettori, per effetto della votazione di poc'anzi, anche io sono stato nell'impossibilità di illustrare all'Assemblea un emendamento che avevo presentato assieme ad altri colleghi. Come il collega Vettori anche io ho aderito alla richiesta di stralcio, soprattutto per la motivazione che il Governo ha dato, che è una motivazione che non solo condivido, ma che desidero sottolineare. Il rappresentante del Governo ha detto che non si possono lasciare in essere situazioni differenziate fra le regioni a statuto speciale per quanto attiene la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle loro circoscrizioni. Mi auguro, quindi, che si possa rimediare a questa differenziazione che la Camera aveva introdotto e alla quale peraltro il Senato intendeva rimediare attraverso la presentazione degli emendamenti. Mi riferisco a quello del collega Vettori, a quello mio e di altri senatori democristiani e a quello dei senatori comunisti, rispettivamente per il Trentino-Alto Adige e per il Friuli-Venezia Giulia.

Credo che questo stralcio possa consentirci di ribadire in termini ed in tempi più solleciti possibile il discorso della specialità. Non si può lasciare una condizione di disparità o creare condizioni di disparità fra regioni dotate di autonomia speciale e soprattutto in un momento in cui va ribadito che le ragioni della specialità e i motivi per cui il costituente ha concesso statuti di autonomia speciale ad alcune regioni persistono, rimangono validi e debbono essere sottolineati. Pertanto, io mi auguro che la parte del provvedimento stralciata possa trovare sollecitamente una definizione in Commissione prima e poi in Assemblea con una parificazione al livello richiesto dagli emendamenti presentati, sia in Commissione che in Aula, sul delicato tema dell'ordinamento degli enti locali e delle loro circoscrizioni, che va affidato alle regioni a statuto speciale in loro primaria competenza (*Applausi dal centro*).

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. È stato detto, signor Presidente, che il disegno di legge in esame reca uniformità nella disciplina elettorale in relazione all'attuale variabile durata dei consigli regionali e che preordina le condizioni normative a che le elezioni in Valle d'Aosta, oltre che regolate da legge regionale, si tengano in stagione atta climaticamente a favorire la partecipazione degli elettori.

Si era inoltre inserita la prospettiva di porre, anche sotto il profilo della competenza amministrativa, le regioni a statuto speciale sullo stesso piano: ciò era opportuno e resta opportuno. Il Governo, però, ci ha invitato a soprassedere e noi lo abbiamo fatto di buon grado. Non possiamo tuttavia non sottolineare come questa soluzione, che ripeto riteniamo motivata, sia del tutto casuale, e per questo motivo non ci è consentito di esprimere compiacimento. Comunque, poiché il disegno di legge eguaglia e razionalizza, il voto del nostro Gruppo è senz'altro favorevole. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno costituzionale nel suo complesso, il cui titolo, a seguito dello stralcio deliberato degli articoli 6, 7, 8 e 9, risulta così formulato: «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia; modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta».

È approvato.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1859-B**

DI LEMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. A nome della 2^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che

sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1859-B recante: «Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Di Lembo si intende accolta.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto» (1859-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale. Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

DI LEMBO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, desidero innanzitutto scusare il relatore, senatore Vitalone per la sua assenza dovuta ad un incarico avuto dal Senato. Mi limiterò, quindi, a leggere una relazione — aggiungendo alcune chiose — che lo stesso relatore ha inviato alla Commissione giustizia.

Desidero però innanzitutto fare una premessa: credo, in ciò confortato anche dal parere degli altri componenti della Commissione giustizia, che ci si debba limitare soltanto ad illustrare le modificazioni che l'altro ramo del Parlamento ha apportato al testo del disegno di legge, già approvato dal Senato. Preciso anche — se mi si consente — che la Commissione giustizia, con voto unanime, ha deliberato di esprimere il parere di non rinviare all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge ritenendo che anche se vi possono essere zone che qualcuno ritiene oscure nelle modifiche apportate, esso debba essere approvato così come pervenuto dalla Camera dei deputati per una ragione di opportunità ed anche perchè, sotto certi aspetti, pur se bisognerebbe esprimere qualche riserva, il testo è stato in certo qual modo migliorato.

La modifica introdotta alla lettera f) dell'articolo 1 riguarda l'estensione del beneficio dell'amnistia a due distinte fattispecie contenute nella legislazione sulle armi. La prima attiene alla detenzione per motivi diversi da quelli di commercio o di industria, indicati nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di armi comuni da sparo. Il superamento dei limiti fissati per la detenzione (due armi comuni e sei armi da caccia) è subordinato al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore. In difetto di tale provvedimento autorizzativo, la detenzione è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 400.000 lire a due milioni. La correzione suggerita dall'altro ramo del Parlamento è nel senso di estendere l'area di esenzione purchè il fatto, per la sua qualità e il numero limitato delle armi, possa ritenersi di lieve entità.

La seconda fattispecie concerne la violazione dei termini (180 giorni dall'entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 110), entro i quali avrebbe dovuto essere assolto l'onere di richiedere la licenza ai sensi del sesto comma dell'articolo 10 della legge citata.

Il richiamo, per entrambe le fattispecie, alla nozione di fatto di lieve entità non sembra possa produrre difficoltà interpretative, dato che identica espressione concettuale è già presente in specifica disposizione di legge, vale a dire l'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, concernente proprio il controllo delle armi.

L'emendamento relativo alla lettera g) tende a negare rilevanza alle circostanze che impedirebbero l'applicazione dell'amnistia ai cosiddetti reati sindacali e specificamente all'aggravante concernente coloro che hanno promosso od organizzato la cooperazione nel reato ovvero diretto l'attività dei concorrenti. L'imperfezione, perchè pare vi sia un'imperfezione nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, è più di costruzione lessicale che altro. Non vi è infatti alcuna imperfezione nel tecnicismo giuridico, ma solo un'imprecisione di scrittura. Sembrerebbe quasi, cioè, che il legislatore avesse voluto escludere dal beneficio non soltanto coloro che hanno agito per motivi abietti e futili

— così come prescrive il numero 1 dell'articolo 61 del codice penale — ma anche coloro che siano rientrati nelle previsioni dell'articolo 112, numero 2, vale a dire coloro che hanno promosso od organizzato la cooperazione nel reato ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato.

Senonchè, se si legge attentamente il testo e se si tiene conto che le parole «fatta esclusione per quella prevista dal numero 1» sono un inciso e, se stralciamo tale inciso, ci accorgiamo che il periodo successivo «nonchè da quella di cui all'articolo 112, numero 2, del codice penale» si riferisce alla frase precedente. Pertanto, l'articolo va letto nel seguente modo: «anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, nonchè da quella di cui all'articolo 112, numero 2». Ciò significa che l'articolo 112, numero 2, non rientra nella esclusione prevista dall'inciso che richiama l'articolo 61 del codice penale, ma si riferisce — come dicevo prima — alla frase precedente.

Questa è una precisazione, probabilmente inutile, che ho fatto soltanto perchè sono state mosse al riguardo alcune eccezioni e si è temuto che la lettera g) dell'articolo 1, per la parte finale, fosse stata scritta in maniera da voler significare qualche cosa di diverso.

La lettera h) suggerisce una nuova scelta rispetto a tutte quelle considerate in prima lettura a beneficio dei minori di anni 18. Alla stregua della normativa vigente il Tribunale per i minorenni, quando ritiene che la sanzione in concreto da infliggere sia non superiore a due anni o ad una pena pecuniaria sola o congiunta a quella detentiva non superiore a tre milioni di lire, può astenersi dal pronunciare condanna ed accordare il perdono giudiziale.

La proposta emendativa, collimando il perimetro dell'esenzione su quello tracciato a fatto diverso, introduce un meccanismo amnistiale inedito, interamente sganciato dalla sanzione edittale e quindi dalla figura di reato collegata invece esclusivamente alla pena in concreto irrogata. Gli effetti della scelta sono ragguardevoli; non solo finisce per cadere il principio fissato nell'ultimo comma dell'articolo 169 del codice penale,

pur con le correzioni indotte dalle pronunce della Corte costituzionale 5 luglio 1973, n. 108, 7 luglio 1976, n. 154 e 21 dicembre 1976, n. 274, ma possono venire ricompresi nell'amnistia reati assai gravi che ne resterebbero esclusi *quoad poenam* e per la specificità del titolo.

Analogo meccanismo espansivo è suggerito dalla successiva modifica, lettera i), che rende applicabile l'amnistia ai reati già estinti per effetto delle norme del cosiddetto «patteggiamento» (articolo 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689). In tal caso, il beneficio finisce per incidere essenzialmente sulla sanzione sostitutiva — libertà controllata o pena pecuniaria — che diviene inapplicabile al pari delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già caducate per effetto dell'estinzione della pena principale.

Eventuali problemi connessi alla reviviscenza dell'illecito, per farvi aderire la più favorevole causa estintiva, appartengono a questione dogmatica che non appare nella specie pregiudiziale ed ostativa.

La preferenza accordata dal testo emendato del secondo comma dell'articolo 2 ad una formula più ampia di quella approvata dal Senato, che faceva richiamo esclusivo al giudice degli incidenti, appare corretta ed in linea con l'esigenza di non introdurre in sede amnistiale novità che inciderebbero sull'assetto delle competenze stabilite dal codice di rito.

L'elemento di novità introdotto alla lettera d) dell'articolo 3 si esaurisce nell'esplicitazione di principio già accolta dal Senato, che aveva esteso al giudice della fase istruttoria — giudice istruttore o pretore — il poterdovere di applicare l'amnistia sussistendone le condizioni senza far luogo al dibattimento; *a fortiori*, la pronuncia va resa nella fase degli atti preliminari nelle forme dello speciale provvedimento camerale previsto dall'articolo 441 del codice di procedura penale.

L'emendamento suggerito per il terzo comma dell'articolo 6 è del tutto simmetrico a quanto il Senato aveva già ritenuto di disporre in tema di amnistia — vedi articolo 4, lettera b) — escludendo rilevanza ai reati estinguibili per effetto del provvedimento in esame o di altri provvedimenti precedenti.

La correzione legislativa è idonea a chiari-

re che nella valutazione dei precedenti limitativi non si tiene conto delle condanne alle quali l'indulto deve essere in concreto applicato. Il nuovo testo del comma 4 dell'articolo 6 accoglie in parte un'indicazione già emersa nel dibattito al Senato della Repubblica circa l'opportunità di differenziare a vantaggio degli ultrasessantacinquenni la misura dell'indulto, in parte introduce una scelta interamente nuova, riconoscendo un trattamento di più ampio favore anche per coloro che siano afflitti da invalidità permanente di alto coefficiente, cioè del 71 per cento, da accertarsi secondo rigorosi criteri di predeterminazione legale.

Valgono, per l'aggiustamento suggerito al secondo comma dell'articolo 8, le stesse osservazioni di coerenza sistematica accennate per la corrispondente correzione in tema di amnistia (vedi comma secondo dell'articolo 2).

L'indulto condizionato, già presente nel disegno di legge governativo, non era stato inserito nel testo approvato dal Senato per una serie di rilievi analiticamente indicati nella relazione scritta che fu fatta dal senatore Vitalone per l'Aula. In particolare, era stata sottolineata la difficoltà di accertare lo stato di tossicodipendenza del condannato ed il nesso eziologico tra l'anzidetto stato e la condotta criminosa, nesso che ora l'articolo 10 richiede espressamente e che solleva ancora gli stessi dubbi che erano stati sollevati da tutti i colleghi della Commissione giustizia durante l'approvazione del testo nella precedente lettura. In questa prospettiva si era anche sottolineato il rischio di una decisione che il magistrato avrebbe dovuto prendere sulla scorta delle sole allegazioni dell'interessato o sulla base di un puro intuizionismo, come tale immotivabile.

Va anche detto che, a parere di qualche componente della Commissione, questo richiamo a un nesso causale tra il fatto e la condizione di drogato è sembrato estensivo della discrezionalità del magistrato, con ciò confliggendo con l'intenzione, che il legislatore ha più volte espresso, di ridurre al massimo, anche su richiesta dei magistrati, i poteri discrezionali di questi ultimi.

Tuttavia, va rilevato che la previsione di

un indulto condizionato, nei limiti circoscritti dalla norma in esame (articolo 10), privilegia una linea di politica criminale che annette rilievo alla personalità del reo, in conto della sua condizione di tossicodipendente al momento della commissione dei fatti. In tal senso, pur ribadendosi le difficoltà dell'indagine tesa ad accertare retroattivamente lo stato di tossicodipendenza e quindi il nesso di causalità, la norma rende possibile la valutazione di alcune connotazioni sintomatiche del reo. Valutazione che sicuramente è il punto centrale del diritto criminale contemporaneo, in quanto consente di conoscere il fatto nelle sue radici e nella sua storia, perseguendo una finalità certamente più razionale e comunque umanizzante nella determinazione delle conseguenze penali.

Il problema non sembra comunque suscettibile di soluzioni univoche, restando diabolica la *probatio*, almeno nelle condizioni *sub a)* e soprattutto in quella *sub b)*, ed alto il rischio di perversioni applicative in ragione della possibile simulazione del vissuto richiesto per il realizzarsi della condizione. In ogni caso l'inciso, fuori dei casi previsti dagli articoli 6, 7 e 8, collocato all'esordio della norma appare tecnicamente del tutto impreciso e potrebbe indurre a dissolvere nell'interpretazione letterale l'intera portata del beneficio.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, colleghi, pure se rimane — come ho detto all'inizio — qualche ombra, credo che questo provvedimento, che ha registrato un notevole dibattito allorché lo abbiamo approvato la prima volta, dibattito di una elevazione culturale veramente notevole, debba essere approvato. Ce lo impone non solo un'opportunità di ordine politico, perchè, come è stato detto, i provvedimenti di clemenza non si annunciano tanto tempo prima, se poi non trovano uno sbocco reale nella legislazione, ed anche perchè il testo di legge, anche con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, alcune veramente pertinenti, credo che sia un buon disegno di legge che tutti quanti possono approvare con assoluta tranquillità di coscienza.

Ritengo peraltro che non ci debbano fare

velo, in questa circostanza, tutte le riserve che ciascuno di noi ha su questi provvedimenti di clemenza. Mi permetto di ripetere, a nome della Commissione giustizia, che questo disegno di legge può e deve essere approvato nello stesso testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendoci iscritti a parlare nella discussione generale ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il disegno di legge che delega al Presidente della Repubblica l'emanazione di un provvedimento di clemenza, torna per la seconda volta dinanzi a questo ramo del Parlamento. Torna dopo aver ricevuto alcune modifiche e alcuni emendamenti nella sua lettura davanti alla Camera dei deputati.

Anzitutto esprimo il mio ringraziamento al relatore e insieme a lui, a tutta la Commissione giustizia e a tutti coloro che, sia in prima lettura, sia in questo secondo esame del provvedimento, sono intervenuti nel dibattito. Il relatore nel suo intervento di stasera ha cercato di approfondire alcuni punti che potevano rischiare di creare dei momenti di oscurità ed ha messo a fuoco nella sua relazione al Senato gli interrogativi che potrebbero nascere da una sommaria lettura degli emendamenti che sono stati apportati da parte della Camera dei deputati. Ognuno di questi — giustamente il relatore lo ha messo in rilievo — trova risposta sotto il profilo tecnico, così come la trova in quei motivi sostanziali che servono ad inquadrare in modo ancor più completo il provvedimento di clemenza in quello spirito che già il Senato ebbe ad approvare quando per la prima volta lo esaminò.

Anche noi crediamo che con questo provvedimento certamente non si dà risposta ai problemi veri che tormentano il mondo della giustizia; dobbiamo dire però che costituisce un contributo che riteniamo cada nel momento opportuno, quando, per riecheggiare in questa sede una frase che è stata detta

autorevolmente dallo stesso Presidente della Repubblica, ci apprestiamo a voltar pagina nella lettura di questo libro difficile, complesso, che in questo momento racconta le storie tormentate della giustizia.

Anch'io quindi credo, nel rinnovare il mio ringraziamento, che il Senato possa con grande tranquillità approvare in via definitiva questo provvedimento. Finalmente il Parlamento perviene alla conclusione definitiva di un disegno di legge che forse anche troppo ha stazionato nelle Aule parlamentari e questo costituisce un motivo di sollievo particolarmente per coloro che questa conclusione stanno ansiosamente attendendo. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modifiche apportate dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(*Amnistia*)

1 Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni sessantacinque;

c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dall'articolo 491 in relazione agli articoli 476 e 482 del codice

penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo;

e) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;

f) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza, nonchè per il reato di cui al comma decimo dell'articolo 10 della citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di cui ai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, allorchè il fatto, per la sua qualità e il numero limitato delle armi, debba ritenersi di lieve entità;

g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonchè da quella di cui all'articolo 112, numero 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

h) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

i) per i reati per i quali è stata pronunciata sentenza estintiva del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva a norma dell'articolo 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

È approvato.

Art. 2.

(Esclusioni oggettive dall'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;

5) 321 (pene per il corruttore);

6) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

7) 371 (falso giuramento della parte);

8) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

9) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste nel comma secondo;

10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel comma primo;

11) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

12) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

13) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

14) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

15) 501-bis (manovre speculative su merci);

16) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

17) 595, comma terzo, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;

18) 644 (usura);

b) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

c) ai reati previsti:

1) dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dagli articoli 21, 22 e 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge;

3) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), così come sostituiti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, salvo che si tratti di inquinamento organico di lieve entità provocato dalla lavorazione non industriale di prodotti ittici;

4) dagli articoli 24, 25, primo e terzo comma, 26, 27, 29 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

5) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici) e dall'articolo 14 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 (provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;

6) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);

7) dall'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (alterazione di armi);

8) dall'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

È approvato.

Art. 3.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per

le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonchè, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata anche dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, nonchè dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni al testo degli articoli 4 e 5 approvato dal Senato.

Art. 6.

(Indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive

e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale, anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, o all'articolo 89 (vizio parziale di mente) del codice penale, nonchè per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dell'articolo 186 e dal secondo comma dell'articolo 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all'articolo 198 del codice penale militare di pace o quella di cui all'articolo 62, numero 1, del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione. Nella valutazione dei precedenti penali di cui alla richiamata lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere applicato il presente indulto.

4. La misura dell'indulto è di tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che sono affetti da invalidità permanente non inferiore al 71 per cento, secondo la tabella prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1980, in esecuzione della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

5. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,

come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del comma terzo del citato articolo 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni al testo dell'articolo 7 approvato dal Senato.

Art. 8.

(Esclusioni oggettive dall'indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);
- 2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive);
- 3) 270-bis, comma primo (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
- 4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);
- 5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
- 6) 283 (attentato contro la costituzione dello Stato);
- 7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
- 8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
- 9) 286 (guerra civile);
- 10) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali);
- 11) 289-bis, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- 12) 306 (banda armata);
- 13) 314 (peculato);
- 14) 315 (malversazione a danno di privati);

15) 317 (concussione);

16) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

17) 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commesse con armi o da più persone riunite;

18) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

19) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

20) 422 (strage);

21) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);

22) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio);

23) 430 (disastro ferroviario);

24) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

25) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti);

26) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

27) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

28) 438 (epidemia);

29) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

30) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

31) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute);

32) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);

33) 519 (violenza carnale);

34) 521 (atti di libidine violenti);

35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

36) 628, comma terzo (rapina aggravata);

37) 629, comma secondo (estorsione aggravata);

, 38) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

39) 648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:

1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere militari);

2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

4) 215 (peculato militare);

5) 216 (malversazione a danno di militari);

6) 217 (peculato e malversazione del portalettere);

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:

1) 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante disposizioni penali per i militari del Corpo della Guardia di finanza;

2) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sostituito dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'articolo 74, e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

4) 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto articolo 1;

5) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, concernente l'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete;

d) per i reati finanziari;

e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo le disposizioni del decreto, determinando la quantità di pena condonata.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni al testo dell'articolo 9 approvato dal Senato.

Art. 10.

(Indulto condizionato)

1 Fuori dai casi previsti dagli articoli 6, 7 e 8, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto in misura non superiore a due anni per le pene inflitte per i reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, esclusi il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'estorsione e la rapina aggravata dall'uso di armi, a condizione che il condannato provi:

a) di essere stato tossicodipendente al momento del fatto;

b) di avere commesso il fatto a causa della sua condizione di tossicodipendente;

c) di non essere tossicodipendente al momento della presentazione dell'istanza per l'applicazione dell'indulto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il giudice applica l'indulto con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

È approvato.

Ricordo infine che gli articoli 11, 12, 13 e 14 approvati dalla Camera dei deputati non hanno apportato modificazioni, rispettivamente, agli articoli 10, 11, 12 e 13 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, voglio fare una breve dichiarazione a nome del Gruppo comunista per ribadire il nostro voto favorevole, sottolineando che esso vien dato all'esito di un *iter* troppo lungo. Per sua natura la legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia e dell'indulto dovrebbe essere discussa ed approvata in tempi brevi, perchè costituisce non tanto legge per il futuro, quanto legge che, abolendo una categoria di reati o concedendo indulto, vuole chiudere con il passato e l'effetto-annuncio, che nel nostro caso specifico è emerso fin dal febbraio scorso, ha rischiato di produrre concretamente, in questa circostanza, effetti negativi. Oggi finalmente si chiude questa discussione e a tempi molto brevi il decreto di amnistia e indulto comincerà a produrre i suoi effetti.

Ribadiamo anche in questa sede, per la seconda volta, che ci troviamo ad approvare una legge di delega per l'amnistia e l'indulto la quale non ha la natura che questa legge di delega dovrebbe ontologicamente avere: chiudere una fase storica, un momento di pacificazione sociale, o l'inizio di una radicale fase di innovazione legislativa.

In queste circostanze correttamente, ontologicamente, il decreto di amnistia e di indulto può avere la natura di supplemento della legislazione che ad esso costituzionalmente devesi attribuire.

Nel nostro caso, però, pur ridimensionata, questa legge di delega ha indubbiamente — ed è per questo che riscuote la nostra convinta approvazione — una sua natura specifica, quale supporto ad una manovra legislativa complessiva nel campo della giustizia che da qualche anno viene operata nel nostro paese

Quindi, questa legge di delegazione non deve avere per noi comunisti natura ripetitiva, per la trentesima o la quarantesima volta, di un rito che periodicamente nel nostro paese ha luogo, ma deve in queste circostanze acquisire una sua specifica natura di intervento per la gestione e la risoluzione dei problemi relativi all'amministrazione della giustizia. In questo modo la legge di delega si inserisce nel quadro della legislazione che già sta alle nostre spalle, realizzata da qualche anno a questa parte, e soprattutto si inserirà nella legislazione che è *in fieri* e che sempre più — questo è il giudizio e l'impegno di noi comunisti — dovrà realizzarsi in tempi brevi.

Alle nostre spalle abbiamo già alcune leggi facenti parti dell'originario pacchetto-giustizia: competenze in materia penale, nuovo giudizio direttissimo di fronte al pretore, nuova legge sostanziale di diritto valutario, riforma penitenziaria. Di fronte a noi abbiamo altri disegni di legge che attendono di essere sollecitamente approvati per interagire sinergicamente con questa legge di delega: la legge sui dissociati, da noi già licenziata e che attende di essere approvata dalla Camera; la legge delega sul nuovo processo penale, da noi già approvata e che, si spera in tempi brevi, la Camera affronterà; la materia della nuova legge relativa ai delitti e ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; la legge relativa all'ingiusta detenzione. E mi fermo qui.

Se questa legge di delega è vista in tale contesto, diventa momento attivo di interrelazione complessiva, ecco che il giudizio positivo che abbiamo di questa legge sarà meritato ed essa non si risolverà, ribadisco, in un rito ripetitivo, quale in passato è stata.

Prendiamo atto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento: nè diversamente può essere fatto, anzi è giusto che sia così in regime di bicameralismo, fin tanto che il bicameralismo perfetto sarà alla base della nostra Costituzione. Riteniamo che nel complesso queste modifiche siano da approvare. Soprattutto, ci preme mettere in evidenza che merita approvazione — anche se alcune di queste modifiche rischiano di essere sperimentali proprio per il non ancora

esplorato terreno che abbiamo di fronte — quell'insieme di norme relative al recupero dei tossicodipendenti, che con molta sensibilità la Camera, arando un terreno che già noi qui al Senato avevamo cominciato ad arare, ha definitivamente approvato e che oggi fa parte di questa legge di delega.

In questi termini e con questo significato il nostro voto favorevole viene, anche in questa seconda lettura, ribadito sul provvedimento di delega. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretario, colleghi, questa dichiarazione di voto, pur scrupolosamente contenuta nei limiti temporali consentiti dal Regolamento, terrà luogo dell'intervento nel corso della discussione generale, al quale tutti questa mattina in Commissione abbiamo deciso di rinunciare, avendo appunto raggiunto l'approdo di una approvazione del testo quale ci perviene dalla Camera dei deputati.

Se dobbiamo andare al merito, devo dire, parlando a nome del Gruppo socialista, che noi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento esprimiamo in realtà un giudizio pienamente positivo su alcuni punti, un giudizio indifferente su altri e un giudizio di qualche perplessità su altri ancora. Si tratta però di perplessità che non ci inducono a rinunciare ad un voto pienamente favorevole, che permetta a questa legge di delega al Presidente della Repubblica di divenire legge dello Stato e di dare quindi luogo, nei tempi conosciuti e sperimentati attraverso una prassi costituzionalmente consolidata, ad un immediato decreto presidenziale di amnistia e di indulto.

Esprimiamo un giudizio positivo per i seguenti punti: per l'estensione dell'amnistia ad altri minori reati in materia di armi, articolo 1 lettera f), che ci sembra una innovazione assai positiva rispetto al nostro testo; per la prescrizione dell'applicazione dell'amnistia ai reati per i quali è stata già

pronunciata sentenza estintiva per l'applicazione di pena sostitutiva, perchè non c'è dubbio che l'amnistia va valutata come una causa estintiva più favorevole di quella derivante dal cosiddetto patteggiamento il quale presuppone un certo accertamento di responsabilità con la conseguenza che non sarebbe stato giusto sottrarre all'effetto più favorevole prodotto dall'amnistia fatti indubbiamente di gravità minore di altri già presi in considerazione dallo stesso decreto. Esprimiamo pure parere pienamente positivo per l'articolo 3, lettera d), che giustamente ha rimediato a una nostra dimenticanza quando ha esteso alla fase processuale descritta dall'articolo 421 del codice di procedura penale (atti preliminari a giudizio) che è proprio una fase nella quale si pone l'applicazione di provvedimenti estintivi, quella speciale estinzione sulla base di un giudizio di comparazione delle circostanze che avevamo viceversa sancito soltanto per il momento terminale dell'istruttoria; quindi questo è un altro punto positivo che va a favore delle innovazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Esprimo ancora parere positivo per quello che riguarda l'articolo 6, comma terzo, con cui si risolve una questione controversa in giurisprudenza, nell'interpretazione di altri decreti di indulto; di ciò ci eravamo occupati anche noi nella fase del primo esame del provvedimento quando avevamo elencato tutta una serie di questioni controverse in materia di amnistia e di indulto nella nostra giurisprudenza, tra le quali figurava anche questa, essendovi state sentenze le quali ritengono che ai fini delle condanne che escludono, in quanto presupposti ostativi, l'applicazione dell'indulto, si debba tenere anche conto della condanna in relazione alla quale l'indulto deve essere applicato. La Camera, naturalmente con un valore limitato a questo decreto di indulto, ma che auspico produrrà i propri effetti favorevoli anche nell'interpretazione giurisprudenziale più generale di altri decreti, ha voluto porre questa espressa previsione, secondo cui non si deve tener conto, come precedente ostativo — ed è ovvio e logico nonostante quelle assurde sentenze che si sono pronunciate in senso

diverso — della sentenza alla quale si applica appunto il condono. Esprimiamo pure parere favorevole all'articolo 6, comma quarto, che riguarda l'estensione dell'indulto agli ultra-sessantacinquenni.

Siamo invece indifferenti alle modificazioni formali, anche se possono essere buone, come quelle apportate all'articolo 8, comma secondo, e all'articolo 2, comma secondo, relativamente all'adozione delle forme previste dalla legge per gli incidenti di esecuzione al posto del riferimento che avevamo fatto agli articoli di un codice che potrebbe anche scomparire da un momento all'altro (l'articolo 628 e seguenti del codice di procedura penale). Esprimo in fondo una certa indifferenza per quella estensione che la Camera ha voluto esplicitamente fare per gli organizzatori e i promotori di manifestazioni sindacali; sull'argomento trovo che siano state molto utili le annotazioni che ha fatto il relatore Di Lembo che possono servire ad una interpretazione che avrebbe potuto altrimenti dar luogo forse a qualche perplessità.

I due aspetti invece, di cui mi accingo a parlare rapidissimamente, che hanno destato in noi perplessità, sono quelli relativi al perdono giudiziale e quelli relativi all'indulto per i tossicodipendenti: soprattutto il primo. Con la lettera h) dell'articolo 1, il perdono giudiziale si espande attraverso l'amnistia in una misura, come il relatore ha giustamente ricordato, che potrebbe destare preoccupazioni anche in relazione alla gravità dei reati dei quali si tratta; però non si tratta di una modificazione tale da indurci a rimandare un'altra volta il disegno di legge alla Camera.

Per quello che riguarda i tossicodipendenti, ho sentito lamentele abbastanza pronunciate.

Infatti per due ragioni non avevamo ritenuto di adottare l'indulto condizionato proposto a suo tempo dal disegno governativo. La prima era quella, che è stata enunciata dal relatore, circa le difficoltà applicative, da parte del giudice dell'esecuzione, in una fase tanto lontana da quella del momento in cui si verificò il reato commesso in stato di tossicodipendenza e a cagione dello stato di tossicodipendenza e l'altra che, in fondo,

c'era ormai un decreto-legge da noi convertito in legge nel 1985, che contemplava con molta specificità tale situazione. Si potrebbero avere perplessità e non a caso il relatore e il senatore Battello hanno parlato di una specie di prova che si fa nella nostra legislazione con questa innovazione, affidando tanti poteri al giudice dell'esecuzione per approfondire situazioni pregresse e lontane nel tempo.

Tuttavia se noi pensiamo, onorevoli colleghi, che uno dei problemi spesso sollevati a proposito dei tossicodipendenti è proprio relativo al caso di questa gioventù che si è disintossicata in misura maggiore o minore, che comunque può avere ripreso e spesso ha ripreso una vita ordinata e diversa e che a distanza di molti anni — perchè tanto è la durata dei nostri processi penali — si vede ritradotta in carcere, e se pensiamo che l'innovazione apportata dalla Camera dei deputati apre, non necessariamente ma con grande probabilità, al giudice dell'esecuzione grandi spazi per sanare ipotesi di questo genere che tante volte hanno dato motivo a preoccupazione ed angoscia, allora anche le nostre perplessità — che menziono perchè erano state manifestate nella discussione svoltasi già al Senato — possono venire a cadere.

Pertanto nel complesso ritengo che quello che ci porta all'approvazione del disegno di legge non è semplicemente un'opera di deliberata non revisione di un provvedimento che ha tardato per molto tempo, ma anche un maturato convincimento.

Vi è un altro argomento che tutti hanno intuito e che tutti hanno presente nel loro animo. Qualcuno nel mese di agosto disse che il decreto si poteva varare in un giorno o due. Il Senato vi ha lavorato alacremente per un mese intero; la Camera ne ha impiegati quasi due, nonostante il precedente lavoro del Senato e comunque il lungo esame della Camera si spiega perchè si è sviluppato un ampio dibattito tendente a rimettere sul tappeto certi problemi che il Senato aveva accantonato, come quelli relativi all'amnistia condizionata o all'eccesso, a mio avviso enorme, delle esclusioni oggettive dall'indulto che ancora figura nell'articolo 8. Un mese lo

abbiamo impiegato noi e due mesi li ha impiegati la Camera dei deputati. Adesso siamo alla vigilia di Natale e modestamente devo ricordare che ero tra quelli che avevano detto che l'amnistia ci sarebbe stata per Natale. Per fortuna ci può essere qualche giorno prima di Natale; ed anche questo è un argomento che, nel suo complesso, ci porta ad esprimere un voto favorevole al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, così come del resto è stato già dimostrato attraverso l'approvazione dei singoli articoli.

Accogliendo i suggerimenti del senatore Battello per tutto quello che riguarda i provvedimenti ancora giacenti in materia di giustizia, ma soprattutto uno spunto contenuto in una frase del rappresentante del Governo nel suo precedente intervento, vorrei solo aggiungere che c'è un provvedimento che la Camera dei deputati dovrebbe esaminare ed adottare con urgenza. Mi riferisco al disegno di legge sulla dissociazione dal terrorismo perchè, come sapete, la Camera e il Senato concordi hanno escluso sia dall'amnistia che dall'indulto la materia dei delitti contro la pubblica amministrazione, con grande severità, anche in vista di un disegno di legge, tra l'altro molto complesso, che è attualmente all'esame della Camera dei deputati, ma motivatamente, hanno anche escluso i dissociati dal terrorismo in considerazione pure della pendenza del relativo disegno di legge il quale data da quattro anni. Il Senato ci ha lavorato per tre anni e lo ha mandato alla Camera da molti mesi: credo che non si debba tardare nella sua approvazione per tutta una serie di considerazioni sulle quali non mi soffermo, ma che ci spingono a dire che il completamento dell'opera che si è compiuta con l'amnistia e l'indulto — sui quali, come sempre su ogni decreto di clemenza, tante ombre e tanti dubbi possono affacciarsi — deve essere realizzato quanto meno con una presa di posizione definitiva su quel provvedimento che è costato tanta fatica e tanto tormento al Governo e al Senato della Repubblica e su cui noi auspichiamo che l'altro ramo del Parlamento voglia portare la propria attenzione al più presto. (*Applausi dalla sinistra, dall'estrema sinistra e dal centro*).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati sul provvedimento di delega concernente l'amnistia e l'indulto apporta soltanto marginali modificazioni ed integrazioni, a volte concretizzanti in veri e propri chiarimenti, al testo legislativo già licenziato in prima lettura dal Senato della Repubblica dopo lunghe, ponderate e responsabili riflessioni e valutazioni. Non vi è, pertanto, ragione politica o tecnica perchè il mio Gruppo modifichi la determinazione di astensione già in precedenza adottata. Tale decisione, pertanto, confermiamo anche questa sera. Avremmo potuto apportare qualche ulteriore emendamento al testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, che in alcuni punti lascia perplessi e si presta ad interpretazioni e ad applicazioni giuridiche e giurisprudenziali sostanzialmente divergenti e contrastanti; tuttavia il lunghissimo tempo decorso dall'enunciazione del nuovo provvedimento di clemenza e la esigenza di non più dilazionare la sua pratica e realistica applicazione ci inducono — e, vorrei dire, ci impongono — a siglare e a timbrare l'edizione parzialmente emendata dai colleghi deputati, rinunciando a ulteriori modificazioni, integrazioni e suggerimenti.

Rimane fermo peraltro quanto già la mia parte politica ha evidenziato e denunciato in quest'Aula e in quella di Montecitorio circa la ultroneità e l'inadeguatezza delle periodiche e ripetitive elargizioni di indulto e di amnistia al fine di risolvere gli annosi problemi inerenti alla crisi della giustizia, di accelerare l'iter smisuratamente lungo dei processi, di attenuare le deprecabili situazioni di invivibilità, di disagio e di ingovernabilità degli stabilimenti carcerari, di denegazione del principio irrinunciabile della certezza del diritto, di carenza di quella giustizia giusta che tutti invocano e che purtroppo non si realizza nel nostro paese.

Anche il testo che ci accingiamo a votare

mantiene, e persino accresce, numerosissime inclusioni ed esclusioni soggettive ed oggettive dai benefici. È questo l'errore più grave che lo inficia di per sé e largamente lo vanifica introducendo veri e propri criteri e soluzioni di disparità di trattamento fra i cittadini, che a volte si traducono in danno particolaristico a carico dei più deboli e mantengono atteggiamenti e comportamenti obsoleti che il lungo decorso del tempo avrebbe dovuto indurre alla cancellazione.

Ed è per le superiori ragioni sinteticamente espresse che, a nome del mio Gruppo parlamentare e politico, reitero la dichiarazione di astensione che, di per sé, non solo non manifesta entusiasmo ed adesione, ma vuole costituire l'estrinsecazione di un convincimento, sentito, della vanità del provvedimento legislativo in votazione. (*Applausi dall'estrema destra*).

PALUMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, un mese fa il Senato approvava il provvedimento di delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia e dell'indulto e in quell'occasione i liberali si dissero contrari al testo in esame e preoccupati per i possibili ulteriori peggioramenti che potessero esservi apportati. Io credo che il testo trasmesso dalla Camera sia la dimostrazione, ancora una volta, che quelle preoccupazioni erano fondate. Ci troviamo, infatti, dinanzi ad un testo che non esitiamo a qualificare peggiore di quello che il Senato aveva approvato e nei cui confronti, tuttavia, il Gruppo liberale aveva espresso — mio tramite — la sua contrarietà.

Io credo di dover dire che non siamo soddisfatti, in questo caso come in altri, di avere avuto ragione.

Siamo invece preoccupati, ancora più di prima, perchè questo provvedimento — così come è stato approvato dal Senato e peggiorato dalla Camera — finirà per provocare inevitabilmente, nella pratica attuazione —

quella che i magistrati in tutta Italia saranno chiamati a dare — ulteriori distorsioni nel tessuto giudiziario italiano.

Passerò ora rapidamente in esame alcuni punti, non soffermandomi su quelli su cui sono intervenute modifiche sostanzialmente irrilevanti o di poco conto, come quelle dell'articolo 1, lettere *f*) ed *i*), o dell'articolo 3 lettera *d*), tutte di scarso rilievo, su cui non vale la pena indugiare in modo particolare.

Vi sono viceversa alcune cose che vanno evidenziate proprio per dare la dimostrazione concreta, nei fatti, di quanto peggiore sia il testo in esame rispetto a quello che noi avevamo approvato circa un mese fa.

Vi è all'articolo 1, lettera *h*), un'estensione generalizzata dell'amnistia nei confronti dei minorenni, i quali finiranno per beneficiarne ogni qualvolta il giudice ritenga di applicare una pena detentiva non superiore a due anni. Vi è una modifica peggiorativa ulteriore, in tema di indulto, all'articolo 6, comma 3, allorchè, in particolare, nel computo dei precedenti, si è stabilito che non si deve tener conto delle condanne per le quali può essere applicato il decreto stesso.

Vi è poi un ulteriore peggioramento all'articolo 6, comma 4, allorchè si stabilisce che l'indulto viene applicato in misura ulteriore addirittura per gli invalidi permanenti al 71 per cento; una nozione, questa, che credo per la prima volta, almeno per la memoria che posso avere di questi provvedimenti, compare in un testo legislativo di amnistia e di indulto e che probabilmente è destinata a far scuola per l'avvenire, in casi identici o perlomeno simili che in qualche maniera ci metteranno dinanzi a questo richiamo particolare.

Vorrà dire che le schiere degli invalidi civili in tutta Italia si accresceranno ulteriormente non già soltanto in vista di una possibile elargizione di pensioni o di posti riservati nelle amministrazioni statali, ma anche, all'occorrenza, in vista dell'opportunità e della possibilità di fruire di speciali agevolazioni in tema di amnistia e di indulto.

Troviamo che questa sia una cosa che, almeno sotto il profilo dei principi, è del tutto sconvolgente.

Troviamo altresì — nonostante ci siano

ben presenti le considerazioni svolte dal senatore Vassalli a proposito dei tossicodipendenti — che l'introduzione di questo nuovo articolo 10, che stabilisce il cosiddetto indulto condizionato, per le modalità attraverso le quali si dovrà nei fatti esplicitare, finirà per contraddire anche le stesse motivazioni generali di questo provvedimento di amnistia e di indulto.

Ricorderanno i colleghi che questo provvedimento non potè essere giustificato dai suoi sostenitori per la presenza di circostanze del tutto eccezionali — che sarebbe poi la giustificazione istituzionale dei provvedimenti di amnistia e di indulto — per cui si cercò di giustificarlo con necessità di ordine pratico, per sfoltire cioè il carico giudiziario. Ebbene, l'articolo 10, così come risulta approvato dalla Camera e portato all'esame del Senato, finirà per costringere i magistrati a ripetere di fatto i processi, aumentando così il lavoro degli uffici giudiziari nel momento dell'esecuzione, perchè il giudice dell'esecuzione sarà chiamato a ripetere il processo già definito dovendo accertare in primo luogo se il condannato è stato tossicodipendente al momento del fatto (ciò potrebbe non risultare e quindi potrebbe essere necessaria una specifica indagine); in secondo luogo, se l'imputato ha commesso il fatto a causa della sua condizione di tossicodipendente (cosa ancora più difficile); in terzo luogo, se il condannato nel momento in cui invoca il beneficio non sia più tossicodipendente.

Signor Presidente, onorevoli senatori, noi crediamo che questo meccanismo, che di fatto aprirà un grande contenzioso, finirà per vanificare anche quella che è stata portata da più parti come motivazione di questo provvedimento, e cioè l'obiettivo di sfoltire il carico giudiziario che ha finito per intasare gli uffici giudiziari italiani e quindi di consentire la preparazione del nuovo processo penale. Di conseguenza, il Gruppo liberale sostiene che questa amnistia è talmente complicata e farraginoso che non servirà neppure a ridurre il carico giudiziario.

La contrarietà dei liberali al provvedimento in esame esce rafforzata e più giustificata che prima. Quindi — lo ripeto — voteremo, signor Presidente, contro questo provvedimento che, pertanto — rassicuro il senatore

Filetti — non porterà nè il timbro nè la firma del Gruppo liberale.

LAI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, esprimendo nel contempo un ringraziamento sentito ai relatori, senatori Vitalone e Di Lembo, e a tutti i colleghi facenti parte della Commissione giustizia.

Bene ha fatto la Commissione quando ha suggerito l'approvazione definitiva del disegno di legge-delega nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Vi è attesa negli ambienti giudiziari per questo provvedimento, soprattutto per i riflessi che esso comporta nel microcosmo degli imputati in attesa di giudizio.

Certo, tutti ci auguriamo che detto provvedimento di amnistia sia l'ultimo, anche perchè urge la riforma del giudizio penale che consentirà una più rapida attuazione dei processi.

Ribadisco pertanto il voto favorevole al provvedimento in esame da parte del Gruppo della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro*).

SCHIETROMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Signor Presidente, confermo il voto favorevole espresso in prima lettura dal Gruppo socialdemocratico. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel ribadire l'astensione che, come Gruppo della Sinistra

indipendente, già dichiarammo rispetto a questo provvedimento legislativo vorrei fornire qualche ulteriore motivazione sia pure molto sintetica.

La nostra perplessità che esponemmo quando esaminammo in prima lettura questo provvedimento dipendeva soprattutto dal fatto che esso seguiva ad un condono fiscale, ad un condono edilizio e ad un condono implicito contenuto nella legge sui dissociati, per cui ci chiedevamo un poco smarriti quale fosse l'indirizzo politico generale, e specificamente l'indirizzo di politica criminale che animava il potere politico nel ricorso così frequente a leggi di carattere eccezionale.

Indubbiamente esistono situazioni le quali meritano senz'altro interventi di questo tipo, ma, lo ripeto, per quanti sforzi abbiamo compiuto, non siamo riusciti a rintracciare un filo unico nella legislazione che testè citavo. In un certo senso lo Stato sembra che voglia disfare la sera quello che ha tessuto la mattina senza seguire il disegno — quello sì unitario! — che la buona Penelope aveva escogitato.

Rispetto al testo iniatoci dalla Camera dei deputati, i nostri motivi di perplessità si sono accentuati, non diminuiti. E la ragione precipua è il fatto che il catalogo delle discriminazioni, delle esasperate distinzioni, che già percorreva il primo disegno di legge, questa volta viene aumentato, perchè quell'argine che il Senato aveva in qualche modo disposto, cancellando la normativa relativa ai tossicodipendenti, lo vediamo rimosso con la reintroduzione della normativa specifica.

Questa è una maniera di accentuare la tendenza agli statuti speciali, è una maniera di perseguire quella politica dei minisistemi giudiziari, che certamente fa perdere di vista la visione generale, certamente impone difficoltà enormi al giudice, nel momento in cui lo sgancia da una sistematica coerente e lo mette direttamente a confronto con casi particolari poco normativizzati. Quindi, nel momento stesso in cui gli si dà con una mano un potere decisorio enorme, gli si crea pure una crisi intensa per la difficoltà del decidere.

Difatti la normazione sui drogati è tale per

cui viene tradito quello che, se non è uno scopo delle leggi di amnistia, per lo meno ne costituisce una delle funzioni, cioè la funzione semplificatoria che il provvedimento dovrebbe avere rispetto a problemi che spingono il potere legislativo ad agire in una maniera piuttosto radicale, cancellando in qualche modo le stesse norme che ha creato.

Ebbene, il complesso di indagini che viene affidato al giudice, il quale dovrà applicare l'indulto a favore dei tossicodipendenti, è tale, così defatigante, che nemmeno sotto questo profilo possiamo dire che il disegno di legge segua una politica organica o che rimanga fedele ad una delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Per la risposta scritta ad una interrogazione

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, vorrei pregare la Presidenza del Senato di rendersi interprete dell'esigenza di avere una risposta da parte del Ministro dei lavori pubblici ad una mia interrogazione, la n. 4-02447, presentata il 10 dicembre 1985, quindi più di un anno fa, con la quale sollecitavo il Ministro sul problema dell'ammodernamento della strada statale n. 103, che interessa una vasta zona interna della provincia di Matera.

Conosco il Ministro dei lavori pubblici, persona sempre attenta alle esigenze del Parlamento. Mi sorprende come mai, questa volta — forse perchè il problema si presenta complesso — non abbia dato una sollecita risposta.

Vorrei pregare la sua cortesia, signor Presidente, di adoperarsi perchè questo avvenga.

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, la Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo per la risposta a questa interrogazione.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA, COMASTRI, CANETTI, GIOINO, POLLASTRELLI, CARMENO e LIPPI. — «Provvedimenti straordinari a favore delle aziende olivicole delle regioni in cui opera il Regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio, colpite dalle gelate del 1985» (2089).

Interpellanze, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FILETTI, *segretario*:

BO, VENTURI, VOLPONI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che la soprintendenza per i beni artistici e storici delle Marche in Urbino ha giurisdizione sulla Galleria Nazionale delle Marche nel Palazzo Ducale di Urbino e sui musei della Rocca Demaniale di Gradara e del Castello Brancaleoni di Piobbico ed ha un organico di custodi e guardie notturne fissato nel 1976 nel numero di 60 unità (mentre contemporaneamente la soprintendenza archeologica delle Marche, con i suoi tre musei di Ancona, Numana e Ascoli, allora completamente chiusi, otteneva un organico di 120 custodi);

che tale organico della soprintendenza urbinata è divenuto ancor più insufficiente in relazione all'ampliamento delle sale aperte al pubblico nel Palazzo Ducale e nella Rocca di Gradara, alla ristrutturazione e alla conseguente apertura al pubblico del Castello Brancaleoni di Piobbico nonchè alla richiesta, da parte del turismo italiano e straniero, di aperture più lunghe nei musei;

che, in particolare, nel Palazzo Ducale di Urbino, sede della Galleria Nazionale delle Marche, uno dei più importanti edifici monumentali del mondo, ospitante dipinti, sculture, arazzi, mobili del '300, '400, '500 e

capolavori di Piero Della Francesca, Laurana, Berruguete, Paolo Uccello, Raffaello, Tiziano, i manieristi, eccetera, le sale aperte al pubblico sono passate dalle 27 del 1981 alle attuali 67 e passeranno a 78 nel prossimo gennaio 1987 e a 102 entro un paio d'anni, quando si arriverà alla fruizione completa del Palazzo;

che nella Rocca Demaniale di Gradara, di grande fascino sui turisti per la posizione dominante il mare e per la vicenda di Paolo e Francesca, le sale aperte al pubblico sono passate dalle 5 del 1983 alle attuali 14 e passeranno prossimamente, a restauri ultimati, a 26;

che del Castello Brancaleoni di Piobbico, con stucchi del Brandani e affreschi dell'Episcopi e del Damiani e un Museo del Territorio, con oltre 60 ambienti, ci sarà l'apertura al pubblico, nell'estate-autunno del 1987;

che il numero dei visitatori è in costante aumento (nella Galleria di Urbino si è passati da 43.547 visitatori nel 1975 a 189.453 visitatori nel 1986, fino ad ottobre, e nella Rocca Demaniale di Gradara dai 79.668 visitatori del 1980 ai 141.140 visitatori del 1986, fino ad ottobre) con decremento quando, per carenza di personale, è stata possibile solo l'apertura mattutina e con raddoppio quando, con personale straordinario eccezionalmente fornito dai comuni, è stato possibile un doppio turno e quindi anche l'apertura pomeridiana;

che attualmente, dall'ottobre 1986, sia la Galleria Nazionale di Urbino che la Rocca Demaniale di Gradara sono aperte solo di mattina e che tale situazione permarrà fino all'immissione di nuovo personale di custodia, possibile solo con l'ampliamento del tetto dell'organico;

che, nell'ambito del concorso per custodi per le Marche, espletato nei primi mesi di quest'anno, nessun custode è stato assegnato, malgrado l'evidente necessità, alla soprintendenza di Urbino proprio per detto limite dell'organico a 60 unità;

che, secondo quanto contrattato ai sensi della legge n. 93 del 1983 fra gli uffici della soprintendenza per i beni artistici e storici delle Marche e le organizzazioni sindacali, il tetto ottimale dell'organico del personale di

custodia è stato indicato in 300 unità così suddivise: 182 per il Palazzo Ducale di Urbino, 56 per la Rocca Demaniale di Gradara e 56 per il Castello Brancaleoni di Piobbico,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro per i beni culturali e ambientali non intenda provvedere urgentemente, senza attendere una revisione generale degli organici, ad ampliare, secondo le richieste da tempo più volte formalmente avanzate, l'organico dei custodi della soprintendenza per i beni artistici e storici delle Marche.

(2-00561)

MILANI Eliseo, PASQUINO, CAVAZZUTI, FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno.* — Premesso che nei giorni scorsi si sono svolte le seguenti importanti riunioni internazionali:

vertice dei ministri della difesa della UE0, Parigi, 2 dicembre;

vertice dei ministri della difesa della Nato (comitato piani di difesa), Bruxelles, 4-5 dicembre;

vertice dei capi di Stato e di Governo della CEE, Londra, 5-6 dicembre;

vertice dei ministri dell'interno della CEE («Gruppo Trevi»), Londra, 9 dicembre;

vertice dei ministri degli esteri della Nato (consiglio atlantico), Bruxelles, 11 dicembre;

considerato che in tali incontri sono state discusse questioni di grandissimo rilievo, quali il futuro dei negoziati Est-Ovest (e la posizione che l'Europa potrà e dovrà assumere al riguardo), i rapporti tra Stati Uniti ed alleati europei a seguito dello scandalo sulle forniture di armi all'Iran e di finanziamenti ai *contras* del Nicaragua, le misure da adottare per fronteggiare la minaccia del cosiddetto «terrorismo internazionale», i provvedimenti per fronteggiare la diffusione dell'Aids;

considerato che, peraltro, il Governo italiano non ha ritenuto opportuno discutere preventivamente con il Parlamento tali questioni e che dai resoconti di stampa sembrano emergere contraddizioni e incertezze tra le posizioni assunte dai rappresentanti italiani nelle diverse riunioni;

rilevato, infine, che nei giorni scorsi si sono svolti anche importanti incontri bilaterali — quali il colloquio tra il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia degli Stati Uniti — di sicuro interesse politico generale,

gli interpellanti chiedono di sapere se e quando il Governo ritenga opportuno informare il Parlamento sui problemi trattati in tali riunioni ed incontri, chiarendo in modo univoco la posizione del Governo italiano, con particolare riguardo:

a) al ruolo dinamico che l'Europa può svolgere per sbloccare i negoziati Est-Ovest dopo l'insuccesso di Rejkyavik;

b) ai rapporti tra Europa e Stati Uniti, incrinati dalla perdita obiettiva di credibilità dell'amministrazione di Washington a seguito dello scandalo noto come «Irangate»;

c) ai problemi del cosiddetto «terrorismo internazionale», complicati dal succedersi di notizie sull'azione di disinformazione sul caso Libia da parte americana, sui traffici con l'Iran e sul ruolo che potrebbero aver svolto i servizi segreti israeliani in alcuni dei più gravi ed oscuri episodi.

(2-00562)

POLLASTRELLI, BERLINGUER, MARGHERI, RANALLI, FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Gli interpellanti chiedono di sapere quali sono le direttive e i criteri che presiedono all'azione delle forze dell'ordine per la prevenzione e il contenimento di eventuali atti di violenza durante legittime manifestazioni politiche o sociali di massa.

In particolare, si chiede quali direttive sono state date ai responsabili delle forze dell'ordine per predisporre la necessaria prevenzione per la manifestazione di Autonomia operaria di martedì 9 dicembre a Montalto di Castro, durante la quale si sono verificati scontri con numerosi contusi e feriti tra le forze dell'ordine e tra i manifestanti.

(2-00563)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, segretario:

PUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

a) se l'Istituto nazionale delle Assicurazioni ha concretamente attuato il proponimento, più volte annunciato, di parziale smobilizzo del proprio patrimonio immobiliare;

b) quali criteri ha seguito o intenda seguire per la scelta degli immobili da esitare e degli eventuali aspiranti compratori;

c) l'entità delle somme eventualmente riscosse ed il correlativo reimpiego per nuove acquisizioni immobiliari.

(3-01559)

SCEVAROLLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che il Ministro dei trasporti, in occasione dell'incontro con gli enti locali e le forze sociali svoltosi presso l'amministrazione provinciale di Mantova il 4 giugno 1984, ha manifestato l'impegno dell'azienda delle Ferrovie dello Stato per un migliore inserimento dell'area mantovana nella rete ferroviaria nazionale e internazionale, quale nodo d'incontro tra i servizi merci e passeggeri delle linee medio-padana e pontremolese;

rilevato che, a seguito del suddetto impegno, l'azienda delle Ferrovie dello Stato, la regione Lombardia, la provincia e il comune di Mantova hanno stipulato il 14 marzo 1985 un protocollo d'intesa — che peraltro andrebbe riesaminato ed integrato — riguardante l'assetto degli impianti e dei servizi e comprendente, tra l'altro, l'obiettivo del miglioramento graduale del livello di servizio delle linee convergenti su Mantova;

preso atto del fatto che un ordine del giorno, opportunamente presentato in Commissione, in occasione dell'esame del bilancio del Ministero dei trasporti per il 1987 e coerentemente accolto dal ministro Signorile, impegna il Governo ad intervenire sull'ente Ferrovie dello Stato perchè siano realizzati gli interventi sul nodo ferroviario mantovano e sul collegamento Mantova-Venona, secondo la previsione del sopraccitato protocollo d'intesa,

l'interrogante chiede di conoscere se ri-

sponde a verità la notizia secondo cui la direzione generale dell'ente Ferrovie dello Stato avrebbe unilateralmente disposto la soppressione, a partire dal 31 maggio 1987, di tutti i treni merci attivati sulla linea medio-padana e, in caso affermativo, quali passi il Ministro intende compiere presso l'ente Ferrovie dello Stato al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti col protocollo d'intesa e ribaditi anche dal presidente della nuova azienda ferroviaria e di correggere una decisione che, ove attuata, isolerebbe ancora una volta l'area mantovana dal traffico ferroviario di grande comunicazione.

(3-01560)

ULIANICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che il Ministero della pubblica istruzione ha in più occasioni negato la ratifica ad incarichi di supplenza per l'«ora alternativa» all'insegnamento confessionale della religione cattolica negli istituti secondari superiori, in quanto tali incarichi sarebbero stati affidati a docenti di materie diverse rispetto agli insegnamenti di «storia, filosofia ed educazione civica», l'interrogante chiede di sapere:

1) quali siano le ragioni di tale incomprensibile atteggiamento, posto che nella circolare ministeriale 131 del 3 maggio 1986, allegato B, si esplicita il carattere di «libera programmazione» delle attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, «in particolare» (e quindi non esclusivamente) dirette all'approfondimento dei programmi di storia, filosofia ed educazione civica;

2) se il Ministro non ritenga che tali decisioni contrastino con il principio di autonomia responsabilità didattica dei collegi dei docenti, con la normativa vigente e con le specifiche disposizioni ministeriali.

(3-01561)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PANIGAZZI, VASSALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'articolo 76 della legge sul precariato nella scuo-

la 20 maggio 1982, n. 270, nel consentire la partecipazione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione tanto ai docenti in servizio presso le scuole medie statali quanto ai docenti in servizio nelle scuole medie parificate o legalmente riconosciute, ha equiparato relativamente alle possibilità di inserimento in ruolo le due categorie di docenti;

rilevato che, in seguito, tale equiparazione è stata vanificata sia dall'articolo 3 della legge n. 326 del 1984, che ha riconosciuto solo ai docenti supplenti in servizio presso le scuole statali negli anni 1980-1981 e 1981-1982 il diritto alla immissione in ruolo e non anche ai docenti supplenti presso le scuole parificate o legalmente riconosciute, in possesso del medesimo titolo abilitativo, sia dall'articolo 19 della stessa legge, che estende il beneficio della riserva dei posti messi a concorso con decreto ministeriale 3 settembre 1982 ai soli docenti non di ruolo in servizio presso le scuole statali,

si chiede di conoscere quali misure il Ministro in indirizzo intenda promuovere al fine di correggere una grave ed ingiusta situazione di sperequazione a danno di migliaia di docenti precari della scuola parificata o legalmente riconosciuta che, pur avendo conseguito l'abilitazione e pur svolgendo funzioni identiche a quelle dei docenti della scuola pubblica, si vedono preclusa ogni possibilità di inserimento.

(4-03548)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione

sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01561, del senatore Ulianich, sul conferimento di incarichi di supplenze per «l'ora alternativa» all'insegnamento confessionale della religione cattolica negli istituti secondari superiori.

Ordine del giorno

per la seduta di lunedì 15 dicembre 1986

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, le sedute previste per domani non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 15 dicembre 1986, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) (2051) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989 (2059) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 19,45*).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari